

**PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLA *COMPLIANCE*
AZIENDALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA**

FOPE

21 novembre 2016

INDICE

(a)	FINALITÀ	2
(b)	RESPONSABILE <i>COMPLIANCE</i>	3
(c)	DEFINIZIONI	3
(d)	OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER LA <i>COMPLIANCE</i>	5
(e)	MODIFICHE E INTEGRAZIONI	6
(f)	ACCETTAZIONE	6
(g)	APPROVAZIONE	6
SEZIONE PRIMA – INFORMATIVA AL MERCATO		7
I.1.	PRINCIPI DI INFORMATIVA	7
I.2.	PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	7
I.2.1	Informazioni <i>price sensitive</i>	7
I.2.1.1	<i>I Soggetti Interessati</i>	7
I.2.1.2	<i>Obblighi e divieti dei destinatari</i>	8
I.2.1.3	<i>Gestione delle Informazioni</i>	8
I.2.1.4	<i>Società Controllate</i>	9
I.2.1.5	<i>Procedura per comunicazione dell'informazione Privilegiata a particolari categorie di destinatari</i>	10
I.2.2	<i>Operazioni significative e con Parti Correlate</i>	10
I.2.3	<i>Reverse take-over e Cambiamenti Sostanziali del business</i>	12
I.2.4	<i>Altre Informazioni Societarie</i>	13
SEZIONE SECONDA – INTERNAL DEALING		18
II.1	PREMESSA	18
II.2.	I SOGGETTI RILEVANTI	18
II.3	FUNZIONI DEL RESPONSABILE <i>COMPLIANCE</i> RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI <i>INTERNAL DEALING</i>	18
II.4.	L'OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	19
II.5.	GLI OBBLIGHI INFORMATIVI	19
II.6.	GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI (C.D. BLACK OUT PERIOD)	21
II.7.	SISTEMA SANZIONATORIO	22
SEZIONE TERZA - PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DI PERMANENZA		27
SEZIONE QUARTA – SANZIONI		28
ALLEGATO 1: Tabella Sinottica		29
ALLEGATO 2: Memorandum		38
ALLEGATO 3: Procedura Parti Correlate		64
ALLEGATO 4: Dichiarazione dei Soggetti Interessati		77
ALLEGATO 5: Dichiarazione dei Soggetti Rilevanti		78
ALLEGATO 6: Comunicazione Cambiamento Sostanziale Della Partecipazione		79

(A) FINALITÀ

Il presente documento (le "**Procedure di Compliance**" o "**Procedure**") contiene una descrizione delle procedure volte a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("**TUF**") e nel Regolamento UE n. 596/2014 ("**MAR**") da parte di FOPE S.p.A. ("**FOPE**" o la "**Società**") nella sua qualità di società emittente strumenti finanziari (gli "**Strumenti Finanziari**") ammessi alle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione l'AIM Italia/Mercato Alternativo dei Capitali organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"), nonché a carico di altri soggetti, di seguito individuati, che operano e agiscono nella sfera della stessa Società.

Si segnala che il MAR è entrato in vigore il 3 luglio 2016 ed è direttamente applicabile anche alle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, quali l'AIM Italia. Pertanto, ove appropriato, si riportano nelle presenti Procedure le definizioni e le norme direttamente applicabili del MAR, che potrebbero differire in alcuni casi dalle attuali definizioni e norme contenute nel Regolamento Emittenti AIM Italia e nel TUF. Alla data delle presenti Procedure sono ancora in corso modifiche legislative o regolamentari che recepiscono le previsioni del MAR e non sono disponibili orientamenti interpretativi consolidati di tale normativa. Alcune previsioni del MAR richiedono provvedimenti attuativi, anche da parte della *European Securities and Markets Authority* ("**ESMA**"). Pertanto, non è possibile prevedere come le disposizioni del MAR saranno applicate in futuro né quali saranno gli effetti di tale nuova normativa sulle norme e sui regolamenti che attualmente regolano la materia.

Il presente documento si compone di quattro sezioni e in particolare:

- SEZIONE PRIMA, relativa agli obblighi informativi della Società e di alcuni soggetti rilevanti ivi indicati nei confronti del mercato;
- SEZIONE SECONDA, relativa agli obblighi informativi nei confronti della Società e del mercato rispetto a certe operazioni sugli Strumenti Finanziari compiute dai soggetti rilevanti ivi indicati;
- SEZIONE TERZA, relativa agli obblighi di verifica del mantenimento dei requisiti di permanenza;
- SEZIONE QUARTA, relativa alle sanzioni applicabili ai soggetti rilevanti individuati in ciascuna delle sezioni precedenti in caso di violazione degli obblighi previsti.

In ciascuna sezione sono identificate le procedure da seguire da parte dei soggetti rilevanti e dal Responsabile *Compliance* al fine di adempiere agli obblighi ivi previsti.

Inoltre, per una descrizione dettagliata dei principali obblighi, adempimenti ed eventuali responsabilità che graveranno sulla Società e sui propri amministratori per effetto della ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Società nel mercato AIM Italia, nonché delle principali sanzioni di natura amministrativa e penale previste per la violazione degli obblighi, è possibile consultare la tabella sinottica sugli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, TUF e MAR allegata al presente documento sub 1, (la "**Tabella Sinottica**"), nonché il Memorandum sugli obblighi a carico delle società ammesse alla negoziazione nell'AIM Italia - Adempimenti e obblighi a carico dei membri degli organi sociali – Sanzioni allegato al presente documento sub 2 (il "**Memorandum**").

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i soggetti interessati dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti, nonché ogni altra normativa applicabile.

(B) RESPONSABILE COMPLIANCE

La Società ha nominato come soggetto responsabile della corretta applicazione delle procedure illustrate nel presente documento (il "**Responsabile Compliance**"), l'Amministratore delegato Diego Nardin.

(C) DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Procedure i termini di seguito indicati hanno il significato illustrato in tabella.

Azionista rilevante	<p>Il soggetto che detiene il 10% o più di una qualsiasi categoria di strumento finanziario AIM Italia della Società (escluse le azioni proprie) o il 10% o più dei diritti di voto (escluse le azioni proprie) della Società, escluso, ai fini dell'articolo 7,</p> <ul style="list-style-type: none">(i) ogni soggetto autorizzato (per tale intendendosi ogni soggetto che sulla base della disciplina comunitaria o italiana è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento in Italia);(ii) ogni società di investimento la cui politica di investimento sia gestita su base pienamente discrezionale da un <i>investment manager</i> che sia un soggetto autorizzato; e(iii) ogni società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato gestito da Borsa Italiana, a meno che la società sia una società di investimento che non abbia dato sostanziale attuazione alla propria politica di investimento.
Azionista significativo	<p>Un azionista al 5% o più in una categoria di strumenti finanziari AIM Italia della Società (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti nel Testo Unico della Finanza. A tal fine devono essere computate anche le azioni complessivamente conferite in patti parasociali aventi per oggetto il diritto di voto nell'assemblea della Società.</p>
Borsa Italiana	<p>Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari n. 6.</p>
Controllanti	<p>Le società che eventualmente controllano la Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..</p>
Controllate	<p>Le società eventualmente controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..</p>
Disciplina Correlate AIM Italia	<p>Disciplina per le operazioni con Parti Correlate emanata da Borsa Italiana nel maggio del 2012.</p>
Informazione	<p>Le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti</p>
Informazione Privilegiata	<p>Un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, un emittente AIM Italia o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati</p>
Informazione	<p>Ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non</p>

Rilevante	presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.
Operazione	<p>(a) Qualunque cambiamento del numero di strumenti finanziari AIM Italia dell'emittente AIM Italia detenuti da un amministratore dell'emittente AIM Italia o Familiare dell'amministratore inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali strumenti finanziari; (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto (per tale intendendosi un individuo, società, partnership, associazione professionale, trust o altra entità) di qualunque opzione avente ad oggetto tali strumenti finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari; (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali strumenti finanziari; (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti dell'emittente AIM Italia; (v) operazioni fuori mercato; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; e (vii) qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dall'emittente. <p>(b) L'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un prodotto finanziario collegato all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia dell'emittente AIM Italia nella quale il detentore è amministratore o familiare dell' amministratore.</p>
Parti Correlate	Le Parti Correlate di FOPE come identificate ai sensi della disciplina Parti Correlate emanata da Borsa Italiana e tempo per tempo vigente.
Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo	Una persona, all'interno della Società che sia: a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità.
Persona Strettamente Legata	<ul style="list-style-type: none"> a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana applicabile in materia ; b) un figlio a carico ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o d) una persona giuridica, <i>trust</i> o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che Svolge Funzioni

Amministrative, di Direzione o di Controllo o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Procedure Compliance Procedure	di o	Le presenti procedure di <i>Compliance</i> .
Procedura Correlate	Parti	Procedura approvata dalla Società in data 21 novembre 2016 al fine di regolare le procedure di approvazione e di informativa relativa alle operazioni poste in essere con Parti Correlate.
Regolamento Emittenti AIM Italia		Il regolamento che definisce la procedura di ammissione e gli obblighi in via continuativa per gli emittenti che siano ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, come di volta in volta modificato.
Regolamento Emittenti Consob		il regolamento di attuazione del TUF adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata.
Regolamento Nomad AIM Italia		Il regolamento disciplinante l'attività e il ruolo del <i>Nominated Advisers</i> o Nomad, come di volta in volta modificato.
Strumenti Finanziari		Qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società che sia stato ammesso alle negoziazioni nell'AIM Italia.
TUF o Testo Unico		Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

(D) OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER LA COMPLIANCE

(d 1) In base a quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il Responsabile *Compliance* avrà il compito di:

- applicare le procedure di *compliance* indicate nel presente documento;
- richiedere e tener conto (quando necessario) del parere del *Nominated Advisers* ("**Nomad**") sul rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- fornire al Nomad ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti AIM Italia e in base al Regolamento Nomad AIM Italia, ivi inclusa la proposta di modifica del Consiglio di Amministrazione e la bozza di comunicato in anticipo;
- individuare, ove necessario avvalendosi di specifici questionari, le Parti Correlate della Società e delle Controllate e mantenere il relativo elenco.

(d 2) Inoltre, il Responsabile *Compliance* dovrà relazionare, almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte ai sensi delle presenti Procedure di *Compliance*. In particolare, nel corso di tale incontro:

- I membri del Consiglio di Amministrazione verificheranno la regolare tenuta e il corretto aggiornamento degli elenchi nominativi inerenti i Soggetti

Interessati e Rilevanti, come definiti più avanti nelle presenti Procedure di *Compliance*;

- I membri del Consiglio di Amministrazione verificheranno inoltre l'avvenuta accettazione da parte dei Soggetti Interessati e Rilevanti degli obblighi posti in capo agli stessi, tramite sottoscrizione delle dichiarazioni di cui agli allegati 3 e 4 delle presenti Procedure.
- Il Responsabile *Compliance* relazionerà in merito all'espletamento degli obblighi informativi effettuati, in ottemperanza a quanto disposto nelle presenti Procedure;
- I membri del Consiglio di Amministrazione verificheranno che gli obblighi gravanti sui Soggetti Interessati e Rilevanti e sul Responsabile *Compliance* siano stati adempiuti correttamente.

(E) MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il Responsabile *Compliance* potrà apportare tutte le modifiche necessarie alle presenti Procedure di *Compliance* al fine di adeguarle agli eventuali mutamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia, del Regolamento Nomad AIM Italia, del TUF e del Regolamento Emittenti Consob che dovessero intervenire ad opera del legislatore, di Consob o di Borsa Italiana. Eventuali modifiche o integrazioni al presente documento diverse da quelle sopra evidenziate dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

(F) ACCETTAZIONE

L'accettazione degli obblighi previsti dalle presenti Procedure di *Compliance* viene effettuata mediante consegna da parte di ciascun soggetto di seguito indicato di copia delle Procedure stesse debitamente sottoscritta in ogni sua pagina e della dichiarazione di accettazione e conoscenza delle Procedure contenuta negli Allegati 4 e 5, a seconda dei soggetti gravati degli obblighi previsti alle Sezioni Prima o Seconda delle presenti Procedure.

(G) APPROVAZIONE

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 novembre 2016, ed entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie nell'AIM Italia.

SEZIONE PRIMA – INFORMATIVA AL MERCATO

I.1. PRINCIPI DI INFORMATIVA

Per assicurare il corretto adempimento di quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in materia di principi di informativa, il Responsabile *Compliance* dovrà:

- assicurarsi che la Società conferisca apposito incarico ad uno degli SDIR inseriti nell'elenco pubblicato sul sito di Borsa Italiana S.p.A.: www.borsaitaliana.it;
- verificare, di concerto con l'*Investor Relator*, ove nominato, che le informazioni che formano oggetto di comunicato non siano state già oggetto di pubblicazione;
- assicurarsi che la Società verifichi la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni comunicate e che le stesse non siano forvianti;
- inviare copia di ciascun comunicato, preventivamente alla sua diffusione al Nomad, al fine di condividerne il contenuto.

I.2 PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

I.2.1 Informazioni *price sensitive*

I.2.1.1 I Soggetti Interessati

(a) Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni del presente Regolamento:

- (i) i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società;
- (ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (iii) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società,

(di seguito, collettivamente, i "**Soggetti Interessati**").

Il Responsabile *Compliance* terrà aggiornato l'elenco nominativo dei Soggetti Interessati e avrà cura di ottenere dagli stessi esplicita conferma, tramite l'accettazione di cui al successivo Allegato 4, di essere a conoscenza degli obblighi loro imposti dalla presente Sezione Prima. I Soggetti Interessati autorizzano il Responsabile *Compliance* a comunicare tale elenco alle autorità competenti, ove richiesto.

(b) Nel caso in cui soggetti diversi dai Soggetti Interessati, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità. Si precisa inoltre che le presenti Procedure per la verifica della *compliance* aziendale prevedono al paragrafo I.2.1.6, a cui si rinvia, specifici obblighi nel caso in cui un

Soggetto Interessato, abbia intenzione o necessità di fornire Informazioni Privilegiate alle categorie di destinatari elencate nel paragrafo 2.3.1, Sezione Prima, del Memorandum.

I.2.1.2 *Obblighi e divieti dei destinatari*

(a) Obbligo di riservatezza e restrizioni all'uso

È fatto espresso obbligo ai Soggetti Interessati di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato. Ciascun soggetto interessato inoltre dovrà utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate esclusivamente nel normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione e nei limiti di quanto strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, professione o funzione.

(b) Divieti

È fatto divieto ai Soggetti Interessati di comunicare all'esterno Informazioni Rilevanti ovvero Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione, secondo le disposizioni di legge applicabili.

È inoltre fatto divieto ai Soggetti Interessati di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso, a effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

I.2.1.3 *Gestione delle Informazioni*

(a) Valutazione della rilevanza delle informazioni

La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o sue Controllate è di competenza dei seguenti soggetti:

- (i) **Informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali:** la competenza rimane dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Responsabile *Compliance*, di concerto con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato.
- (ii) **Informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci:** la competenza è del Presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Responsabile *Compliance*, di concerto con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato.
- (iii) **Dati contabili e di periodo:** la competenza è del Responsabile *Compliance*, di concerto con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato.
- (iv) **Altre informazioni:** la competenza è del Responsabile *Compliance*, di concerto con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato.

- (b) Al di fuori dei casi indicati ai punti (i) e (ii) del precedente punto (a), in cui la comunicazione all'esterno delle Informazioni è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Interessati, in tutte le altre circostanze in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:

- comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Responsabile *Compliance*;
- in seguito, ove l'Informazione Rilevante e/o Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, ad aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni sette giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione, il Responsabile *Compliance* in merito allo stato di avanzamento.

Quando l'informazione viene valutata dal Responsabile *Compliance* di concerto con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato, come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica **non appena possibile**, in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente.

Il Responsabile *Compliance*, quindi, elabora, unitamente all'*Investor Relator*, ove nominato, una bozza di comunicato e la invia al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.

Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, il Responsabile *Compliance* provvede a renderlo pubblico con le modalità descritte nel paragrafo 2.4, Sezione Prima, del Memorandum.

I.2.1.4 Società Controllate

(a) Flusso informativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società porta a conoscenza delle presenti Procedure gli organi amministrativi delle Controllate.

L'organo amministrativo di ciascuna Controllata deve:

- (i) conformarsi alle regole di comportamento di cui alle presenti Procedure;
- (ii) adottare, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, una procedura analoga a quella adottata dalla Società;
- (iii) individuare i soggetti delegati a dare comunicazione alla Società delle predette informazioni.

Le Controllate, e in particolare i soggetti di cui al precedente punto (iii), sono tenuti a informare il Responsabile *Compliance*, con modalità di cui al precedente punto I.2.1.3 (b), dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento, a livello delle Controllate, che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante o Privilegiata.

(b) Comunicazioni al pubblico

La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è rimessa al Responsabile *Compliance*, secondo la procedura descritta al precedente punto I.2.1.3 (b).

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società, secondo le modalità della normativa, anche regolamentare, vigente; le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

I.2.1.5 Procedura per comunicazione dell'Informazione Privilegiata a particolari categorie di destinatari

Inoltre, fermo restando quanto stabilito nella presenti Procedure, nel caso in cui uno dei Soggetti Interessati abbia intenzione o necessità di fornire Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate alle categorie di destinatari elencate nel paragrafo 2.3.1, Sezione Prima, del Memorandum:

- (i) deve informare con un preavviso di almeno 5 giorni il Responsabile *Compliance*;
- (ii) Il Responsabile *Compliance* avrà il compito di:
 - informare preventivamente per iscritto i destinatari delle informazioni del fatto che le informazioni sono sottoposte a vincolo di riservatezza e che questi ultimi non possono negoziare i propri strumenti finanziari AIM Italia prima che le informazioni siano state comunicate ufficialmente dalla Società;
 - di negoziare e concludere prima della diffusione dell'informazione con i destinatari dell'informazione idonei accordi di riservatezza;
- (iii) nel caso in cui il Responsabile *Compliance* ritenga che sia stato o che sia probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli strumenti finanziari AIM Italia, deve coordinarsi con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato, affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali informazioni;
- (iv) qualora tali informazioni siano state rese pubbliche, il Responsabile *Compliance* dovrà inviare il comunicato inerente tali informazioni, simultaneamente (nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui il Responsabile *Compliance* abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

I.2.2 Operazioni significative e con Parti Correlate

Al fine di adempiere ai relativi obblighi di informativa di cui alla Tabella Sinottica e al Memorandum, nonché al fine di attivare la procedura per l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate prevista dall'apposito regolamento, i Soggetti Interessati dovranno comunicare tempestivamente al Responsabile *Compliance* tutte le informazioni necessarie per poter fornire un'adeguata e corretta informazione in base ai termini e le modalità di seguito illustrate:

- (a) qualora sia raggiunto uno stadio nelle trattative tale da far ritenere che si formi il consenso in merito ai termini di un'operazione significativa posta in essere dalla Società o da una delle sue controllate o di un'operazione con Parti Correlate posta in essere dalla Società, così come individuate e definite ai sensi della Disciplina Parti Correlate AIM Italia e degli articoli 12 o 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia, (cfr. paragrafo 3.2, Sezione Prima, del Memorandum), il Responsabile *Compliance*:
 - dovrà preventivamente verificare, consultandosi con il Nomad, che tali operazioni rientrino nell'ambito delle operazioni di cui alla Procedura Parti Correlate della Società, in relazione alle quali sussistano obblighi di comunicazione a carico dalla Società;

- nel caso in cui l'operazione rientri nell'ambito delle operazioni significative o con Parti Correlate dovrà tempestivamente coordinarsi preventivamente con il Nomad e, ove nominato, con l'*Investor Relator* al fine di porre in essere le seguenti attività informative:
 - con periodicità almeno trimestrale, inviare al Consiglio di Amministrazione un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso, indicando le Parti Correlate coinvolte, le modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato OPC (come definito e formato dalla Procedura Parti Correlate), dal collegio sindacale o dall'esperto nel proprio parere sull'operazione;
 - in occasione di operazioni di maggiore rilevanza con le Parti Correlate, ove richiesto dalla Procedura Parti Correlate (Allegato 3 alle presenti Procedure), diffondere al mercato un documento informativo nei termini ivi previsti;
 - in occasione di operazioni significative, diffondere al mercato il comunicato previsto al paragrafo 3.2.1, Sezione Prima, del Memorandum;
- dovrà impartire le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo di cui al punto precedente;
- dovrà far sì che la Società nell'ambito della relazione sulla gestione intermedia o annuale fornisca un'informazione analitica sulle singole operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento (semestre o intero esercizio), sulle altre operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società, su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
- qualora in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14, 15 e 16 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società potrà pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dalla presente procedura e dai medesimi articoli 12, 14, 15 e 16 del Regolamento Emittenti AIM Italia. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le informazioni contenute in documenti separati potranno essere incluse mediante riferimento all'informazione già pubblicata;
- qualora un'operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nel comunicato da diffondere al pubblico dovranno essere contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - se l'operazione si qualifica o meno quale operazione di maggiore rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
 - la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
 - l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti;
- dovrà verificare la trasmissione del comunicato attraverso lo SDIR e l'inserimento nell'apposita sezione del sito web dalla Società.
- (b) il Responsabile *Compliance* dovrà individuare, ove necessario avvalendosi di specifici questionari, le Parti Correlate della Società e delle Controllate e mantenere un apposito elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, ovvero tutte le volte che il Responsabile *Compliance* verrà a conoscenza di operazioni con Parti Correlate, a seguito di comunicazione da parte delle stesse o altrimenti.

L'individuazione delle Parti Correlate avverrà secondo i principi di cui all'Allegato 1 della Disciplina Parti Correlate emanata da Borsa Italiana nel maggio 2012, come tempo per tempo eventualmente modificata o integrata.

Il Responsabile *Compliance* dovrà altresì verificare che le Controllate adottino al loro interno, con le medesime modalità di cui al precedente paragrafo I.2.1.5, idonee procedure per la comunicazione delle operazioni significative effettuate dalle Controllate stesse.

I.2.3 Reverse take-over e Cambiamenti Sostanziali del business

Qualora, nell'arco di un periodo di 12 mesi, sia raggiunto uno stadio nelle trattative tale da far ritenere che si concluda un accordo che possa condurre a un *reverse take-over* o debbano essere effettuate una o più cessioni che determinino un cambiamento sostanziale del *business* ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e riportato ai paragrafi 3.2.3 e 3.2.4, Sezione Prima, del Memorandum:

- i Soggetti Interessati dovranno darne comunicazione senza indugio al Responsabile *Compliance*;
- il Responsabile *Compliance*, laddove sussistenti i requisiti e le caratteristiche richiesti dal Regolamento Emittenti AIM Italia dovrà:
 - attivarsi: (i) per convocare l'assemblea affinché venga adottata la relativa delibera; e (ii) affinché venga predisposto il documento informativo previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nei termini ivi previsti;
 - contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dovrà far circolare il relativo comunicato.

I.2.4 Altre Informazioni Societarie

(a) *Comunicazioni delle variazioni delle partecipazioni in capo agli azionisti (cambiamenti sostanziali)*

Il Responsabile *Compliance* è tenuto a far sì che siano presenti sul sito Internet della Società le informazioni relative agli obblighi di comunicazione che dovranno essere rispettati dai soci, con specifico riferimento alla comunicazione relativa alle variazioni delle partecipazioni rilevanti ("**Cambiamenti Sostanziali**") (cfr. paragrafo 3.2.6 (I), Sezione Prima, del Memorandum).

Il Responsabile *Compliance* è tenuto a raccogliere e archiviare le comunicazioni effettuate da ciascun azionista ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, mediante le comunicazioni di cui al capoverso che precede, in merito alle variazioni delle loro partecipazioni con diritto di voto al di sopra e al di sotto delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale o delle diverse soglie di volta in volta stabilite dal Regolamento Emittenti AIM o dalla normativa applicabile. Devono essere inoltre diffuse al pubblico le comunicazioni relative alle partecipazioni potenziali, di cui al paragrafo 3.2.6 (I), Sezione Prima, del Memorandum.

Il Responsabile *Compliance* dovrà, unitamente al Nomad e all'*Investor Relator*, ove nominato, concertare il testo del comunicato relativo a tali variazioni, da diffondere nello stesso giorno in cui verrà ricevuta la comunicazione da parte del relativo azionista.

Il comunicato dovrà contenere informazioni in merito:

- all'identità dell'azionista coinvolto;
- alla data in cui è stata effettuata l'operazione;
- al prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari coinvolti;
- alla natura dell'operazione;
- alla natura ed entità della partecipazione dell'azionista nell'operazione;
- laddove il comunicato riguarda uno strumento finanziario collegato, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.

(b) *Calendario degli eventi societari*

Il Responsabile *Compliance* dovrà definire il calendario degli eventi societari per ciascun esercizio entro 20 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente fissando la data in cui si terranno le riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio o il bilancio consolidato e della relazione semestrale, nonché la data prevista per l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio. Il Responsabile *Compliance* curerà la pubblicazione del relativo comunicato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, di concerto con l'*Investor Relator*, ove nominato. Eventuali modifiche al calendario degli eventi societari dovranno essere definite dal Responsabile *Compliance*, di concerto con l'*Investor Relator*, se nominato, e comunicato tempestivamente al mercato almeno 3 giorni prima della data originariamente prevista per la riunione consiliare e almeno 20 giorni prima della data originariamente prevista per l'assemblea.

(c) *Comunicati in merito alle operazioni straordinarie*

Il Responsabile *Compliance* dovrà, unitamente al Nomad e all'*Investor Relator*, ove nominato, concertare il testo del comunicato (contenente le informazioni di cui alla Scheda 4 Regolamento Emittenti AIM Italia) da diffondere nello stesso giorno in cui il Consiglio di Amministrazione o l'assemblea diano atto o deliberino su uno degli argomenti indicati paragrafo 3.2., Sezione Prima, del Memorandum.

In particolare, in caso di modifica della **denominazione sociale**, (lettera (D) del paragrafo 3.2.6, Sezione Prima, del Memorandum), il Responsabile *Compliance* dovrà inviare contestualmente all'assunzione della delibera, copia della relativa documentazione a Borsa Italiana S.p.A..

Inoltre, in caso di **rinuncia o revoca o incarico del Nomad**, (lettera (G) del paragrafo 3.2.6, Sezione Prima, del Memorandum), il Responsabile *Compliance* dovrà, contestualmente all'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione che deve deliberare in merito alla revoca, contattare Borsa Italiana, in modo che il comunicato possa includere anche la disposizione di sospensione delle azioni della Società dalle negoziazioni e dello specialista.

(d) *Comunicato in merito all'ammissione alla negoziazione o alla revoca in altri mercati*

Il Responsabile *Compliance* dovrà comunicare al pubblico nello stesso giorno o al più tardi il giorno successivo, la decisione di ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli Strumenti Finanziari presso un qualunque altro mercato o piattaforma di *trading*, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso della Società (Lettera (H) del paragrafo 3.2.6, Sezione Prima del Memorandum). Il comunicato dovrà contenere informazioni dettagliate sul mercato o piattaforma di *trading* (inclusi i segmenti comparti o simili) e sugli strumenti finanziari e cui si riferisce. Il testo del relativo comunicato sarà concordato con il Nomad e l'*Investor Relator*, ove nominato. La decisione di ammissione o di revoca dovrà, inoltre, a cura del Responsabile *Compliance* essere inviata contestualmente al comunicato a Borsa Italiana.

(e) *Comunicato in merito alla diffusione di informazioni finanziarie*

Il Responsabile *Compliance* dovrà verificare:

- la pubblicazione delle relazioni semestrali della Società e la diffusione del relativo comunicato entro tre mesi dalla chiusura del periodo di riferimento;
- la pubblicazione, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, dei bilanci o rendiconti annuali della Società

(f) *Obblighi in merito all'aggiornamento del Sito Internet*

Il Responsabile *Compliance* dovrà consultare in merito l'*Investor Relator*, ove nominato, e dovrà verificare, con cadenza settimanale, il corretto inserimento e l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 26 del Regolamento Emittenti ed elencate nel paragrafo 6, Sezione Prima, del Memorandum, sul sito web della Società.

(g) *Obblighi di comunicazione in materia di operazioni sul capitale*

Il Responsabile *Compliance* deve assicurarsi che la Società adempia agli obblighi di comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. previsti all'articolo 4 del Memorandum, a cui si rinvia, relativamente:

- al pagamento dei dividendi;

- alla conversione di azioni;
 - a fusioni e scissioni;
 - operazioni sul capitale (aumenti e riduzioni per perdite e volontaria);
 - offerta di diritti di opzione;
 - negoziazione di una separata linea di Strumenti Finanziari.
- (h) *Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (c.d. Registro Insider)*

La Società istituisce e tiene un registro relativamente alle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il “**Registro**”). Il Regolamento europeo (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (di seguito “**Regolamento 367**”), che attua quanto previsto dal MAR, stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso delle sezioni del Registro e il relativo aggiornamento.

Devono essere iscritte nel Registro le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro.

Per quanto riguarda il requisito *sub* (i), si precisa che l’accesso ad Informazioni Privilegiate è ovviamente la circostanza che fa sorgere l’obbligo di iscrizione nel Registro e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale.

Secondo quanto previsto dal MAR e dal relativo Regolamento 347, il Registro è in formato elettronico, redatto secondo il modello fornito dal Regolamento 347, ed è strutturato in due distinte sezioni: i) una sezione per ciascuna informazione privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata o Rilevante (c.d. “**sezione occasionali**”); ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate o Rilevanti (c.d. “**sezione permanenti**”).

Le informazioni che devono essere riportate nelle “sezioni occasionali” dell’elenco sono:

- data e ora di creazione delle sezione dell’elenco ovvero quando è stata identificata l’Informazione Privilegiata;
- data e ora dell’ultimo aggiornamento della sezione;
- data di trasmissione all’autorità competente;
- nome e cognome del soggetto che ha accesso all’Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell’accesso (se diverso dal cognome);
- numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile);
- nome e indirizzo dell’impresa;
- funzione e motivo dell’accesso alle Informazioni Privilegiate;
- data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso alle Informazioni Privilegiate;

- data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).

Le informazioni che devono essere riportate nella “sezione permanenti” dell’elenco sono:

- data e ora di creazione delle sezione degli accessi permanenti;
- data e ora dell’ultimo aggiornamento della sezione;
- data di trasmissione all’autorità competente;
- nome e cognome del soggetto che ha accesso all’Informazione Privilegiata. Ove del caso, cognome di nascita del soggetto titolare dell’accesso (se diverso dal cognome);
- numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile);
- nome e indirizzo dell’impresa;
- funzione e motivo dell’accesso alle Informazioni Privilegiate;
- data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso alle Informazioni Privilegiate;
- data di nascita, numero di identificazione nazionale (codice fiscale o, per paesi esteri, riferimento analogo, ove disponibile);
- numeri di telefono privati (casa e cellulare personale);
- indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).

Il Registro, su richiesta della CONSOB, è trasmesso alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul proprio sito *internet*.

Il Consiglio di Amministrazione (ovvero il/i soggetto/i dallo stesso delegato/i), procede all’individuazione, ai fini dell’iscrizione nella “sezione permanenti” del Registro, dei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Rilevanti o ad Informazioni Privilegiate e le motivazioni dell’iscrizione. I dati di coloro che sono iscritti nella “sezione permanenti” non sono ripresi nelle “sezioni occasionali”.

L’individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro nelle “sezioni occasionali” avviene a cura dall’Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvale dell’Ufficio Investor Relations.

L’aggiornamento del Registro deve essere disposto senza indugio a cura del Responsabile *Compliance* che, a tal fine, si avvale dell’Ufficio Investor Relations (ove esistente), in conformità alla normativa, sulla base delle segnalazioni tempestivamente inviate da parte dei soggetti a conoscenza delle informazioni di carattere privilegiato.

Le persone iscritte nel Registro sono tempestivamente informate:

- a) della loro iscrizione nel Registro, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute;
- b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-*bis* della Parte V del TUF, così come sono stati estesi al mercato AIM Italia, e nel MAR o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro, sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

SEZIONE SECONDA – INTERNAL DEALING

II.1 PREMESSA

La presente Sezione, adottata in applicazione delle disposizioni contenute nel MAR, è diretta a:

- disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni finanziarie, a qualsiasi titolo effettuate, dai Soggetti Rilevanti (come definiti ai sensi del successivo articolo II.2) sulle azioni della Società, ovvero su altri strumenti finanziari ad esse connessi;
- disciplinare le procedure connesse all'adempimento dei suddetti obblighi informativi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il paragrafo 3.2.6, Sezione Prima, del Memorandum.

II.2 I SOGGETTI RILEVANTI

I soggetti destinatari degli obblighi della presente Sezione (di seguito i "**Soggetti Rilevanti**") sono:

- (A) ogni **Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo** della Società (anche laddove si tratti di un amministratore di fatto) (di seguito i "**Soggetti Responsabili per la Comunicazione**");
- (B) ogni Persona Strettamente Legata di ogni Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo.

Il Responsabile *Compliance* individua nominativamente i Soggetti Rilevanti, richiedendo le relative informazioni a ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo (che si obbliga a fornirle) e verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione.

E' inoltre responsabilità dei Soggetti Rilevanti rendere edotte le persone strettamente legate degli obblighi informativi stabiliti nella presente Sezione.

II.3 FUNZIONI DEL RESPONSABILE COMPLIANCE RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI INTERNAL DEALING

II.3.1 Al Responsabile *Compliance* sono attribuite le seguenti funzioni in materia di informativa *Internal Dealing*:

- (a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo II.5;
- (b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, la conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
- (c) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato di Soggetti Rilevanti;
- (d) trasmissione di un'informativa e copia della normativa ai Soggetti Rilevanti, in ordine all'adozione della presente sezione e alle sue modifiche e integrazioni, nonché alla loro identificazione come Soggetti Rilevanti e agli obblighi connessi a tale identificazione; a tale fine il Responsabile *Compliance* provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti copia delle Procedure

di *Compliance*, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato 5 delle presenti Procedure, che avrà cura di archiviare;

- (e) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della presente Sezione, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
- (f) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione di eventuali violazioni alle previsioni della presente Sezione che rilevi o di cui venga a conoscenza.

II.3.2 Il Responsabile *Compliance* non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Sezione derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

II.3.3 Il Responsabile *Compliance* assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

II.3.4 Il Responsabile *Compliance* vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

II.4. L'OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

II.4.1 Sono oggetto di obblighi informativi le operazioni relative agli Strumenti Finanziari riportate al paragrafo 3.2.6, Sezione Prima, del Memorandum, a cui si rinvia.

II.4.2 Sono oggetto degli obblighi informativi stabiliti in questa Sezione le operazioni sugli strumenti sopra elencati compiute da ciascun Soggetto Rilevante.

II.4.3 La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi rimane in capo ai Soggetti Responsabili per la Comunicazione, che devono rendere edotte le persone strettamente legate agli stessi.

II.4.4 Non sono soggette agli obblighi informativi previsti in questa Sezione le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 entro la fine dell'anno solare (salvo diversa soglia stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 19, comma 8, del MAR, la quale non potrà superare Euro 20.000); per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti; l'importo di Euro 5.000 è calcolato sommando senza compensazione le operazioni, relative agli Strumenti Finanziari e agli strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Responsabile per la Comunicazione e quelle effettuate per conto stesso delle persone ad esso strettamente legate.

II.5. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

II.5.1 La Società comunica al pubblico **tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi** dalla data di esecuzione mediante l'invio di un avviso tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) incaricato dalla Società e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli art. 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante.

- II.5.2 I Soggetti Responsabili per la Comunicazione devono Collegate devono comunicare alla Consob ed alla Società, le Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati **entro e non oltre tre giorni lavorativi** dalla Data di Esecuzione fornendo le informazioni (ove disponibili) nel modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e allegato alla presente Procedura (**Allegato A**).
- II.5.3 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato attraverso l'invio della comunicazione tramite:
- (i) -telefax al numero 06.84.16703 ovvero
 - (ii) -email all'indirizzo consob@pec.consob.it (da indirizzo PEC)
 - (iii) altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.
- II.5.4 La comunicazione al Responsabile *Compliance* **deve essere effettuata dai Soggetti Responsabili per la Comunicazione tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione** riportando tassativamente le seguenti informazioni:
- (a) identità dei Soggetti Rilevanti coinvolti;
 - (b) il motivo della notifica;
 - (c) la denominazione dell'emittente a cui appartengono gli Strumenti Finanziari;
 - (d) la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
 - (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 3.2.6, Sezione Prima, del Memorandum;
 - (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
 - (g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

La comunicazione deve essere trasmessa al Responsabile *Compliance* come segue:

- (a) via posta elettronica all'indirizzo dnardin@fope.com (o al diverso indirizzo comunicato= e preavvisando telefonicamente il Responsabile *Compliance*, ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile,
- (b) via telefax al numero +39 0444 570932, all'attenzione del Responsabile *Compliance*, ovvero qualora anche l'utilizzo del fax non sia possibile,
- (c) a mano con consegna al personale della segreteria dell'addetto dell'area amministrativa della Società o con altri strumenti alternativi predisposti in via transitoria dal Responsabile *Compliance* e comunicati alle persone interessate e, in ogni caso, con preavviso telefonico al Responsabile *Compliance*.

II.5.4 Il Responsabile *Compliance* riceve le comunicazioni previste dal precedente paragrafo II.5.3 ed è responsabile, insieme all'*Investor Relator*, ove nominato, della loro gestione e della loro diffusione al mercato.

II.5.5 Il Responsabile *Compliance* dunque, ricevuta la comunicazione da parte dei Soggetti Responsabili per la Comunicazione dopo aver verificato che la predetta comunicazione sia completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente si coordina con l'*Investor Relator*, ove nominato, al fine di definire il contenuto del comunicato inerente tali operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e invia tempestivamente bozza del comunicato al Nomad per sua opportuna informazione. La bozza di comunicato deve contenere anche indicazioni in merito alla data in cui la Società è stata informata dell'operazione.

II.5.6 Entro un giorno di mercato aperto successivo al ricevimento della comunicazione di cui ai paragrafi II.5.2 e II.5.3 che precedono **e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione**, il Responsabile *Compliance* deve provvedere a diffondere al mercato il comunicato con le modalità descritte nel paragrafo 2.4, Sezione Prima, del Memorandum. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito Internet della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

II.6. GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI (C.D. **BLACK OUT PERIOD**)

II.6.1 I Soggetti Rilevanti si astengono da effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante il periodo di **30 giorni di calendario ("Black Out Period")** prima dell'annuncio del bilancio e della relazione semestrale.

II.6.2 La Società può consentire l'effettuazione delle operazioni di cui al precedente paragrafo II.6.1 durante il Black Out Period:

(a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di incentivazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

II.6.3 Al fine di beneficiare dell'esenzione prevista dal precedente paragrafo II.6.2, i Soggetti Rilevanti trasmettono al Responsabile *Compliance* con congruo anticipo una apposita richiesta come segue:

(a) via posta elettronica all'indirizzo dnardin@fope.com (o al diverso indirizzo comunicato e preavvisando telefonicamente il Responsabile *Compliance*, ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile,

(b) via telefax al numero +39 0444 570932, all'attenzione del Responsabile *Compliance*, ovvero qualora anche l'utilizzo del fax non sia possibile,

(c) a mano con consegna al personale della segreteria dell'addetto dell'area amministrativa della Società o con altri strumenti alternativi predisposti in via

transitoria dal Responsabile *Compliance* e comunicati alle persone interessate e, in ogni caso, con preavviso telefonico al Responsabile *Compliance*.

II.6.4 Il Responsabile *Compliance* riceve le comunicazioni previste dal precedente paragrafo II.6.3 ed è responsabile della loro valutazione e approvazione, che dovrà essere comunicata per iscritto al richiedente entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento con una delle modalità previste al precedente paragrafo II.6.3, all'indirizzo del richiedente. I Soggetti Rilevanti non potranno beneficiare dell'esenzione in assenza di una specifica approvazione per iscritto ai sensi del presente paragrafo II.6.4.

II.7. SISTEMA SANZIONATORIO

II.7.1 Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 2-bis del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull'AIM Italia.

II.7.2 Inoltre, l'art. 30 della MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di *internal dealing*, applicabili una volta implementate dai singoli Stati Membri.

II.7.3 In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

II.7.4 Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

II.7.5 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una società controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

II.7.6 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle società controllate.

II.7.7 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

II.7.8 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

Allegato A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[- Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>Volume aggregato</p> <p>Prezzo</p>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; sono della stessa natura; sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo;</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	

f)	Luogo dell' operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
----	------------------------	---

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

SEZIONE TERZA - PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DI PERMANENZA

Il Responsabile *Compliance* deve:

- verificare con cadenza mensile che gli Strumenti Finanziari siano liberamente negoziabili;
- curare i rapporti e assicurare che la Società mantenga in via continuativa uno specialista;
- garantire che gli Strumenti Finanziari possono essere regolati nelle procedure di liquidazione di Monte Titoli S.p.A attraverso i conti di deposito accesi presso la società di gestione accentrata;
- provvedere, alle scadenze indicate, al versamento dei corrispettivi AIM Italia, stabiliti da Borsa Italiana
- fornire e aggiornare Borsa Italiana le informazioni sui soggetti da contattare all'interno della Società;
- nel caso di strumenti finanziari diversi dalle azioni (e.g., prestiti obbligazionari convertibili e *warrant*), la Società deve garantire che siano disponibili al pubblico informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari e che sia in ogni caso assicurato un mercato normale e regolare per lo strumento finanziario.

SEZIONE QUARTA – SANZIONI

Qualora - come conseguenza del mancato rispetto delle procedure e degli obblighi previsti dalla Sezioni Prima e Seconda delle presenti Procedure di *Compliance* da parte di un Soggetto Interessato o di un Soggetto Rilevante che sia un membro del Consiglio di Amministrazione della Società - la Società sia sottoposta a una procedura per l'accertamento delle violazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A., il comportamento di uno dei predetti soggetti sarà valutato dagli organi societari competenti anche ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti al mandato e potrà comportare la richiesta all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Qualora - come conseguenza del mancato rispetto delle procedure e degli obblighi dalla Sezioni Prima e, Seconda delle presenti Procedure di *Compliance* da parte di un Soggetto Interessato o di un Soggetto Rilevante che abbia un vincolo di lavoro subordinato con la Società, o con sue Controllanti o Controllate, o a questo assimilabile - la Società sia sottoposta ad una procedura per l'accertamento delle violazioni da parte di Borsa Italiana , il comportamento dei predetti soggetti sarà valutato dalle funzioni aziendali preposte e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento dei danni subiti dalla Società. La violazione delle disposizioni contenute nel presente documento costituisce una violazione agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e la stessa potrà avere rilevanza quale illecito disciplinare o produrre conseguenze in relazione alla conservazione del rapporto di lavoro.

ALLEGATO 1: Tabella Sinottica

Regole Generali

Attribuzione incarico ad uno SDIR: assicurare che le informazioni previste in queste Procedure siano comunicate con le modalità e nella tempistica richiesta.

Tali informazioni:

- non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate ai sensi delle presenti Procedure
- non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli
- non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

NATURA DELL'INFORMAZIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	CONTENUTO DELL'INFORMATIVA	SPECIFICA
<p>OPERAZIONI SIGNIFICATIVE</p> <p>(ART. 12)</p>	<p>operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui alla SCHEDA 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia risulti superiore al 25% poste in essere dalla Società o da una sua controllata</p> <p>Devono essere aggregate le operazioni concluse nell'arco di 12 mesi</p> <p>a) con lo stesso soggetto o i suoi familiari;</p> <p>b) che hanno per oggetto la compravendita di strumenti finanziari o partecipazioni di un business specifico;</p> <p>c) insieme conducono ad un coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formano parte dell'attività principale della Società.</p>	<p>informazioni specificate nella</p> <p><u>SCHEDA QUATTRO</u></p> <p>ADEMPIMENTI</p> <p><u>Obbligo di consultazione con il Nomad</u></p>	<p>a. informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta;</p> <p>b. una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività;</p> <p>c. i profitti attribuibili a tali attività;</p> <p>d. il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo;</p> <p>e. il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato;</p> <p>f. l'effetto dell'operazione sulla Società;</p> <p>g. dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti;</p> <p>h. in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;</p> <p>i. in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e</p> <p>j. ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sulla Società.</p>
<p>OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</p> <p>(ART. 13)</p>	<p>Qualunque operazione conclusa con una parte correlata ai sensi del Regolamento Parti Correlate, allegato sub 3 che sia considerata significativa secondo i parametri indicati nell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia</p>	<p>- informazioni specificate nella <u>Scheda Quattro</u>;</p> <p>- nome della parte correlata coinvolta e la natura e l'entità degli interessi nell'operazione;</p>	<p>a. informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta;</p> <p>b. una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività;</p>

NATURA DELL'INFORMAZIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	CONTENUTO DELL'INFORMATIVA	SPECIFICA
		<p>- una dichiarazione che gli amministratori (esclusi quelli coinvolti nell'operazione in qualità di Parti Correlate) valutano i termini dell'operazione equi e ragionevoli nei confronti degli azionisti.</p> <p><u>ADEMPIMENTI</u></p> <p><u>Obbligo di consultazione del Nomad</u></p>	<p>c. i profitti attribuibili a tali attività;</p> <p>d. il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo;</p> <p>e. il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato;</p> <p>f. l'effetto dell'operazione sulla Società;</p> <p>g. dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti;</p> <p>h. in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;</p> <p>i. in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e</p> <p>j. ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sulla Società.</p>
<p>REVERSE TAKE-OVER (ART. 14)</p>	<p>una o più acquisizioni nell'arco di 12 mesi che per la Società, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultino superiori al 100% in uno qualunque degli indici di rilevanza di cui alla SCHEDA 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - determinino un cambiamento sostanziale nel business dell'emittente, nel CdA o un cambiamento nel controllo; o - nel caso di una società di investimento, si discostino significativamente dalla politica di investimento (come 	<ul style="list-style-type: none"> - le informazioni specificate nella Scheda Quattro, - e ove questo venga concluso con Parti Correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e <p><u>Adempimenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione di un documento informativo relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e 	<ul style="list-style-type: none"> a) informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta; b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività; c) i profitti attribuibili a tali attività; d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo; e) il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato;

NATURA DELL'INFORMAZIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	CONTENUTO DELL'INFORMATIVA	SPECIFICA
	<p>descritta nel documento di ammissione o approvata dagli azionisti in conformità al presente Regolamento).</p> <p>Devono essere aggregate le operazioni conclusive nell'arco di 12 mesi</p> <p>a) con lo stesso soggetto o i suoi familiari;</p> <p>b) che hanno per oggetto la compravendita di strumenti finanziari o partecipazioni di un business specifico;</p> <p>c) insieme conducono ad un coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formano parte dell'attività principale della Società.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea per approvazione dell'operazione da parte della Società. 	<ul style="list-style-type: none"> f) l'effetto dell'operazione sulla Società; g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti; h) in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita; i) in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e j) ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sulla Società.
<p>CAMBIAMENTI SOSTANZIALI BUSINESS (ART. 15)</p>	<p>Qualunque cessione effettuata dall'emittente AIM Italia che, singolarmente considerata o aggregata con una o più altre cessioni concluse nei precedenti dodici mesi, supera il 75% di uno qualunque degli indici di rilevanza di cui alla SCHEDA 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le informazioni specificate nella Scheda Quattro, - e ove questo venga concluso con Parti Correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13; e <p><u>Adempimenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - avviso di convocazione assembleare; - relazione contenente informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del business 	<ul style="list-style-type: none"> a. informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta; b. una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del business svolto da, o che utilizza, tali attività; c. i profitti attribuibili a tali attività; d. il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo; e. il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato; f. l'effetto dell'operazione sulla Società ; g. dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti; h. in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita; i. in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del

NATURA DELL'INFORMAZIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	CONTENUTO DELL'INFORMATIVA	SPECIFICA
			<p>valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e</p> <p>j. ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sulla Società.</p>
<p>INFORMAZIONI VARIE (ART. 17)</p>	<p>ogni operazione effettuata sugli strumenti finanziari della Società da un amministratore a condizione che l'importo complessivo delle operazioni raggiunga i cinquantamila euro entro la fine dell'anno;</p>	<p>informazioni previste nella Scheda Cinque, nella misura in cui tali informazioni siano disponibili,</p>	<p>(a) identità degli amministratori o degli azionisti significativi coinvolti;</p> <p>(b) data in cui la Società è stato informato;</p> <p>(c) data in cui è stata effettuata l'operazione o in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale delle partecipazioni ;</p> <p>(d) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari AIM Italia coinvolti;</p> <p>(e) la natura dell'operazione;</p> <p>(f) natura ed entità della partecipazione dell'amministratore o dell'azionista significativo nell'operazione; e</p> <p>(g) laddove il comunicato riguarda un prodotto finanziario collegato, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.</p>
	<p>dimissioni, revoca o nomina di un amministratore;</p>	<p>- data di tale evento e, <u>nel caso di nomina,</u> - informazioni specificate nella Scheda Due paragrafo (g) - qualunque partecipazione nell'emittente AIM Italia</p>	

NATURA DELL'INFORMAZIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	CONTENUTO DELL'INFORMATIVA	SPECIFICA
	ogni modifica della denominazione sociale;		il Responsabile <i>Compliance</i> dovrà inviare contestualmente all'assunzione della delibera, copia della relativa documentazione a Borsa Italiana
	ogni cambiamento sostanziale dei risultati delle proprie attività commerciali, o della situazione finanziaria rispetto a <i>profit forecast</i> , stime o proiezioni a condizione che siano incluse nel documento di ammissione o altrimenti resi pubblici dell'Emittente AIM Italia;		
	ogni delibera di pagamento di dividendo relativa a strumenti finanziari AIM Italia,	indicazione per ciascuno strumento: <ul style="list-style-type: none"> - dell'importo unitario del dividendo e - la data di pagamento, <i>record date</i> e data stacco cedola; 	
	la rinuncia, la revoca o l'incarico del NOMAD o dello specialista;		
	l'ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli strumenti finanziari AIM Italia (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'emittente AIM Italia) presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'emittente AIM Italia. Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a Borsa Italiana;	-	
	qualunque cambiamento sostanziale comunicato dagli azionisti significativi in materia di assetti proprietari	-	
	tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti.	-	
	obbligo di comunicazione delle modalità di messa a disposizione del pubblico di tale informativa		

NATURA DELL'INFORMAZIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	CONTENUTO DELL'INFORMATIVA	SPECIFICA
	<p>relazione semestrale relativa al periodo di sei mesi a partire dalla fine dell' esercizio finanziario per il quale è stata inclusa l'informativa nel documento di ammissione e successivamente almeno ogni sei mesi</p> <p>in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante.</p>		<p>L'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio finanziario.</p>
	<p>pubblicare i bilanci o rendiconti annuali sottoposti a revisione contabile senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui sono riferiti.</p>		<p>Il bilancio o il rendiconto annuale devono in ogni caso evidenziare ogni operazione con Parti Correlate, che sia stata precedentemente pubblicata in base al Regolamento Emittenti AIM Italia e deve specificare l'identità della parte correlata e il controvalore dell'operazione.</p>

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL SITO WEB

Nella sezione del sito internet in cui sono inserite le informazioni dovrà essere inserita specifica indicazione che: "QUESTA INFORMAZIONE VIENE DIFFUSA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO"

INFORMATIVA	SPECIFICA	PERIODO DI RIFERIMENTO
una descrizione del proprio business;		
i nomi dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo	brevi cenni biografici	
descrizione del sistema di governo societario in essere informazioni su eventuali comitati interni all'organo amministrativo e relative responsabilità;		
indicazione del Paese nel quale l'emittente è stato costituito e il principale Paese di operatività		
dichiarazione che i diritti degli azionisti potrebbero essere differenti dai diritti degli azionisti di una società costituita in Italia;	solo nel caso in cui l'emittente AIM Italia non sia costituito in Italia	
lo statuto;		
il più recente bilancio o rendiconto annuale pubblicato secondo il disposto dell'articolo 19, le relazioni semestrali pubblicate ai sensi dell'articolo 18 e, ove redatti e resi pubblici, i resoconti intermedi di gestione o le relazioni trimestrali;		
tutti i comunicati che l'emittente AIM Italia;		diffusi ultimi 12 mesi
informazioni dettagliate sul relativo nominated adviser ed altri eventuali consulenti chiave	come nel documento di ammissione	
informazioni dettagliate sugli azionisti significativi, inclusi il nome e le partecipazioni aggregate, sulla base delle comunicazioni effettuate all'emittente AIM Italia.		aggiornamento ogni 6 mesi
Ogni altro documento messo a disposizione degli azionisti (art. 20)		

OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI BORSA ITALIANA

INFORMATIVA	TEMPI E MODALITA'
Cessazione rapporti con il Nomad	Prendere contatto con Borsa Italiana con congruo anticipo, per nomina Nomad sostitutivo o sospensione negoziale
Documentazione di cui all'art. 26 del Regolamento AIM (INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL SITO WEB)	invio di copia elettronica all'indirizzo aimitalia@borsaitaliana.it contestualmente all'inserimento nel sito web
OPERAZIONI SUL CAPITALE ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli azionisti OGNI EVENTUALE VARIAZIONE RISPETTO A QUANTO GIÀ COMUNICATO	congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione
CAMBIO DI DENOMINAZIONE	invio di copia della documentazione relativa al cambio di denominazione all'indirizzo aimitalia@borsaitaliana.it

ALLEGATO 2: Memorandum

MEMORANDUM

1. INTRODUZIONE E PRINCIPALI FONTI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Il presente *memorandum* ("**Memorandum**") intende illustrare i principali obblighi, adempimenti ed eventuali responsabilità che graveranno su FOPE S.p.A. (la "**Società**") e sui propri amministratori per effetto della ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"), nonché le principali sanzioni di natura amministrativa e penale previste per la violazione degli obblighi.

Il Memorandum è diviso in due sezioni:

- (A) obblighi informativi gravanti sugli emittenti AIM Italia; e
- (B) poteri ispettivi di Borsa Italiana e Consob e le sanzioni, di natura sia penale sia amministrativa, collegate alla violazione degli obblighi di cui al precedente paragrafo (A) e della normativa sul *market abuse*.

Ai fini del presente Memorandum assumono rilievo:

- (i) il codice civile;
- (ii) il Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**");
- (iii) le Procedure AIM Italia per le Operazioni sul Capitale;
- (iv) Il Manuale AIM Italia delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni;
- (v) la normativa prevista in materia di comunicazione delle informazioni privilegiate dall'art. 114, a eccezione del comma 7, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**" o "**Testo Unico**") e dagli artt. 66 e ss. del Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata (il "**Regolamento Emittenti Consob**");
- (vi) la normativa in materia di *market abuse* (artt. 180 e ss. del TUF);
- (vii) Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (il "**D.lgs. 231/01**");
- (viii) il codice penale;
- (ix) Regolamento UE 596/2014 (il "**Regolamento MAR**").

Per una trattazione completa degli argomenti oggetto del presente Memorandum si rinvia alle normative, anche regolamentari, applicabili, restando a disposizione per ogni approfondimento ulteriore.

SEZIONE PRIMA: GLI OBBLIGHI A CARICO DELLE SOCIETÀ QUOTATE SULL'AIM ITALIA

2. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PRICE SENSITIVE

Gli emittenti AIM Italia sono tenuti a comunicare al pubblico le informazioni rilevanti relative alla propria attività e all'attività delle società a essi facenti capo.

Gli obblighi informativi a carico delle società quotate sull'AIM Italia hanno ad oggetto comunicazioni a favore del pubblico e sono strumentali all'esigenza che tutti gli investitori siano messi a conoscenza delle vicende dell'emittente e delle società da questo controllate, per garantire la parità informativa.

Gli obblighi di comunicazione sono disciplinati dagli articoli 10 e 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'art. 7 del Regolamento MAR, nonché dall'art. 114 del TUF e dagli artt. 66 e ss. del Regolamento Emittenti Consob, che ne attuano il contenuto.

2.1 Cosa si deve comunicare – L'informazione privilegiata

L'emittente AIM Italia deve comunicare al mercato le informazioni privilegiate, vale a dire ogni *informazione avente un carattere preciso¹, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati².*

2.2 Quando si deve comunicare

L'emittente deve comunicare non appena possibile le informazioni privilegiate, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati.³

2.3 Esenzioni

Il Regolamento Emittenti AIM Italia, il Testo Unico e il Regolamento MAR prevedono entrambe delle esenzioni dall'obbligo di diffondere le informazioni privilegiate qualora le stesse siano selettivamente comunicate a determinati soggetti con modalità predefinite.

Si segnala tuttavia che la normativa dettata dal Testo Unico e dal Regolamento MAR in materia di esenzione dall'obbligo di diffusione al pubblico di informazioni comunicate a terzi è più stringente di quella prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Pertanto, la possibilità di beneficiare delle esenzioni ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia rimane subordinata a quella di beneficiare delle esenzioni ai sensi del Testo Unico e dal regolamento MAR. Nel caso in cui tale possibilità non sussista, è necessario provvedere alla diffusione al pubblico dell'informazione *price sensitive* anche se, teoricamente, tale diffusione potrebbe essere evitata utilizzando l'esenzione prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

2.3.1 Il Regolamento Emittenti AIM Italia

Le Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM Italia stabiliscono che l'emittente possa comunicare le informazioni privilegiate nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio a soggetti terzi, purché tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

L'emittente deve inoltre accertarsi che i destinatari delle informazioni siano consapevoli che non possono negoziare i propri strumenti finanziari prima che le informazioni siano state comunicate.

Tuttavia, se l'emittente ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, deve pubblicare senza indugio tali informazioni al pubblico. Qualora tali informazioni siano

¹ Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. .

² Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento MAR si faceva riferimento al combinato di sposto tra l'art. 114, comma 1, e l'art. 181, comma 1, del TUF, i quali prevedono una definizione di informazione privilegiata di tenore simile.

³ Art. 66, comma, del Regolamento Emittenti Consob e art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

state rese pubbliche, l'emittente deve inoltre comunicare tali informazioni, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

2.3.2 Il Testo Unico

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del TUF e dalle sue norme di attuazione, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano sono esonerati dall'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nel caso in cui destinatari di tali informazioni siano esclusivamente terzi soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Nel caso in cui le informazioni privilegiate vengano comunicate, anche da parte di persona che agisca in nome o per conto degli emittenti e dei soggetti in rapporto di controllo con essi, ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

Si segnala infine che, ai sensi del comma 3 dell'art. 114 del TUF, gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano possono ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione delle Informazioni Privilegiate.

Il Regolamento Emittenti Consob rinvia al Regolamento MAR per le modalità di ritardo della comunicazione.

2.3.3 Regolamento MAR

In tema di comunicazione di Informazioni Privilegiate, il Regolamento MAR - relativamente agli emittenti AIM Italia - prevede in sintesi che:

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE. L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.² La previsione si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione di uno strumento negoziato solo su un sistema multilaterale di negoziazione, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un sistema multilaterale di negoziazione o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione in uno Stato membro.
3. L'emittente può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente ;
 - b. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - c. l'emittente è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le precedenti lettere a), b) e c).

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente notifica tale ritardo all'autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle

modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente.

4. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai precedenti paragrafi e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate.
5. Quando un emittente, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
6. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

2.4 Come si comunica

Il Regolamento Emittenti AIM Italia e il Testo Unico prevedono una disciplina per le modalità di comunicazione sostanzialmente identica.

L'emittente AIM Italia deve diffondere comunicati unici, richiamando entrambe le discipline. Si segnala che la normativa dettata dal Testo Unico, dal Regolamento MAR e dal Regolamento Emittenti Consob in materia è più stringente di quella prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia, poiché stabilisce con un maggior grado di dettaglio le informazioni da inserire nelle comunicazioni. Pertanto, per quanto concerne il contenuto dei comunicati – salvo per le informazioni specificamente richieste dal Regolamento Emittenti AIM Italia (come, per esempio, in tema di operazioni rilevanti) – è necessario assicurare la conformità a quanto previsto dal Testo Unico, dal Regolamento Emittenti Consob e dal Regolamento MAR.

2.4.1 Il Regolamento Emittenti AIM Italia

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'emittente AIM Italia deve dare incarico ad uno SDIR per assicurare che le informazioni previste come rilevanti per il pubblico dalla normativa vigente siano comunicate con le modalità e nella tempistica richiesta.

Tali informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

A meno che non sia diversamente specificato, si presume che le informazioni comunicate tramite uno SDIR sono richieste dalle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia o in adempimento di un obbligo di fonte legale o regolamentare.

Il Glossario allegato al Regolamento Emittenti AIM Italia definisce lo **SDIR (Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata)** come un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e – laddove si tratti di emittenti diffusi – alla Consob. Tale servizio deve essere incluso nella lista mantenuta da Borsa Italiana sul proprio sito www.borsaitaliana.it

Secondo quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'emittente AIM Italia deve assicurarsi che le informazioni comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

2.4.2 Il Regolamento Emittenti Consob

La comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 114 del TUF deve avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 66 del Regolamento Emittenti Consob, che prevede che:

- gli emittenti devono informare non appena possibile il pubblico delle informazioni privilegiate che li riguardano tramite uno SDIR incluso nell'elenco tenuto da Consob. Il nome dello SDIR prescelto deve essere indicato nel sito Internet della Società. Le informazioni devono anche essere inserite in un meccanismo di stoccaggio autorizzato. Il comunicati, inoltre, devono essere pubblicati sul sito Internet dell'emittente e devono essere mantenuti disponibili per cinque anni.
- gli emittenti quotati assicurano che: (a) il contenuto del citato comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e sorretta degli eventi e delle circostanze rappresentati; (b) le modifiche significative alle informazioni privilegiate già rese disponibili al pubblico siano comunicate senza indugio; (c) la comunicazione delle informazioni privilegiate ed il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera fuorviante; (d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori;

2.5 Le raccomandazioni

In tema di raccomandazioni e di comunicazione di informazioni ai media, il Regolamento MAR (artt. 20 e 21) prevede quanto segue:

"Raccomandazioni di investimento e statistiche

1. Coloro che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento, devono ragionevolmente provvedere affinché tali informazioni siano presentate in maniera corretta e devono comunicare i propri interessi o segnalare eventuali conflitti di interesse relativi agli strumenti finanziari ai quali tali informazioni si riferiscono.

2. Le istituzioni pubbliche che divulgano statistiche o previsioni che possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari procedono alla loro diffusione in maniera corretta e trasparente.

3. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le disposizioni tecniche per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le disposizioni tecniche definite nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 non si applicano ai giornalisti soggetti a una regolamentazione adeguata equivalente in uno Stato membro, che comprenda meccanismi adeguati equivalenti di autoregolamentazione, purché tale regolamentazione produca effetti analoghi a quelli ottenuti dalle disposizioni tecniche. Lo Stato membro notifica il testo di tale regolamentazione adeguata equivalente alla Commissione."

"Comunicazione o diffusione di informazioni ai media

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 20, qualora siano comunicate o diffuse informazioni e qualora siano elaborate o diffuse raccomandazioni ai fini dell'attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d'informazione, la comunicazione o la diffusione delle informazioni è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, nonché delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista, a meno che:

a) le persone interessate o le persone a loro strettamente associate ricavano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno dalla comunicazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

b) la comunicazione o la diffusione siano effettuate con l'intenzione di fuorviare il mercato per quanto concerne l'offerta, la domanda o il prezzo di strumenti finanziari."

3. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI SOCIETARIE

3.1 Obblighi informativi

E' previsto un regime particolarmente stringente in tema di informativa al pubblico sulle operazioni societarie effettuate da emittenti ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia. In particolare, il Regolamento Emittenti AIM Italia stabilisce obblighi di comunicazione relativamente a:

- operazioni significative;
- operazioni con parti correlate;
- *reverse take-over*;
- operazioni che determinano un cambiamento sostanziale del *business*,

qualora superino determinati soglie di alcuni indici di rilevanza, nonché

- una serie di eventi e operazioni societarie.

Riportiamo qui di seguito una descrizione degli indici di rilevanza, delle informazioni da fornire in generale in merito alle operazioni societarie e delle modalità di comunicazione, descrivendo nei successivi punti l'oggetto e la tempistica di comunicazione per ciascuna operazione interessata.

3.1.1 Indici di Rilevanza

Il Regolamento Emittenti AIM Italia, al fine dell'individuazione delle operazioni che devono costituire oggetto di comunicazione al pubblico, prevede (nella **scheda 3**) i seguenti indici di rilevanza:

1) *Indice di rilevanza dell'Attivo*

Attivo dell'entità oggetto dell'operazione⁴ x 100

Attivo dell'emittente AIM Italia

2) *Indice di rilevanza del fatturato*

Fatturato attribuibile all'entità oggetto dell'operazione x 100

Fatturato dell'emittente AIM Italia⁵

⁴ I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; in caso di aggregazione di operazioni ai sensi dell'articolo 16 Regolamento Emittenti, i valori sono estrapolati dal più recente stato patrimoniale comunicato, consolidato se redatto (alla data precedente rispetto alla più recente operazione aggregata).

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

(a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

(b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

(a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3) *Indice di rilevanza dell'EBITDA*

$\frac{\text{EBITDA attribuibile all'entità oggetto dell'operazione}}{\text{EBITDA dell'emittente AIM Italia}^6} \times 100$

EBITDA dell'emittente AIM Italia⁶

4) *Indice di rilevanza del controvalore (per acquisti o dismissioni)*

$\frac{\text{Controvalore dell'operazione}^7}{\text{Capitalizzazione dell'emittente AIM Italia}} \times 100$

Capitalizzazione dell'emittente AIM Italia

5) *Indici di rilevanza sostitutivi*

Qualora (i) gli indici di rilevanza sopra indicati dovessero produrre risultati anomali o dovessero risultare inappropriati rispetto alla sfera di attività dell'emittente AIM Italia e (ii) Borsa Italiana lo autorizzi, è possibile derogare a tali parametri e sostituirli con altri indicatori, inclusi test specifici in considerazione della particolare tipologia industriale a cui si riferisce l'operazione

3.1.2 *Contenuto della comunicazione*

Salvo ulteriori richieste specifiche, il Regolamento Emittenti AIM Italia (**scheda quattro**) individua le seguenti informazioni da comunicare al mercato in occasione di operazioni societarie che richiedono l'adempimento degli obblighi di comunicazione:

- (a) informazioni dettagliate sull'operazione, incluso il nome di ciascuna altra parte rilevante coinvolta;
- (b) una descrizione delle attività oggetto dell'operazione, o del *business* svolto da, o che utilizza, tali attività;
- (c) i profitti attribuibili a tali attività;
- (d) il valore di tali attività, se diverso dal corrispettivo;
- (e) il corrispettivo totale e dettagli su come viene determinato;

⁵ Per "fatturato dell'emittente AIM Italia" si intendono i ricavi come precisato alle seguenti lettere:

- (a) l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato laddove redatto);
- (b) l'ultimo progetto di bilancio comunicato; o
- (c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, l'ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l'operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto alla nota n 3 lettera (a), il valore del numeratore è il totale del fatturato della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.

⁶ L'espressione "EBITDA dell'emittente AIM Italia" si riferisce all'utile operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni delle attività materiali ed immateriali come precisato alle seguenti lettere:

- (a) l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato (consolidato, se redatto);
- (b) l'ultimo progetto di bilancio comunicato; o
- (c) in caso di aggregazione di operazioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 16 Regolamento Emittenti, l'ultimo bilancio o progetto di bilancio precedente l'operazione più recente.

In casi di acquisizione o cessione del tipo descritto al comma 2 primo paragrafo dell'indice di rilevanza dell'attivo, il valore del numeratore è il totale dell'EBITDA della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto dell'operazione.

⁷ I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; in caso di aggregazione di operazioni ai sensi dell'articolo 16, i valori sono estrapolati dal più recente stato patrimoniale comunicato, consolidato se redatto (alla data precedente rispetto alla più recente operazione aggregata).

2. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (f) l'effetto dell'operazione sulla Società ;
- (g) dettagli relativi ai contratti di impiego degli amministratori proposti;
- (h) in caso di cessione, l'utilizzo previsto dei proventi della vendita;
- (i) in caso di cessione, se azioni o altri strumenti finanziari formeranno parte del valore ricevuto, una dichiarazione nella quale si precisa se tali strumenti finanziari debbano essere venduti o mantenuti in portafoglio; e
- (j) ogni altra informazione necessaria per consentire agli investitori di valutare l'effetto dell'operazione sulla Società.

3.1.3 Come devono essere comunicate

Le informazioni di cui al presente Punto 3 devono essere comunicate con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.4, salvo ove diversamente indicato.

3.2 Informazioni da comunicare

3.2.1 Operazioni significative (Art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

Gli emittenti AIM Italia sono soggetti ad obblighi di comunicazione al mercato delle operazioni rilevanti effettuate dall'emittente stesso e da società da esso controllate (c.d. "**Operazioni Significative**").

Cosa si deve comunicare

- a) tutte le operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati *sub* paragrafo 3.1.1 **risulti superiore al 25%**. Sono incluse le operazioni poste in essere da una società controllata dall'emittente AIM Italia.
- (b) le specifiche informazioni da comunicare sono quelle indicate *sub* paragrafo 3.1.2;

Quando si deve comunicare

Le informazioni sulle Operazioni Significative devono essere comunicate senza indugio.

3.2.2 Operazioni con parti correlate (Art. 13 del Regolamento Emittenti)

Gli emittenti AIM Italia sono soggetti ad obblighi di comunicazione al mercato delle operazioni concluse con una parte correlata. Le modalità di determinazione della rilevanza di tali operazioni e le procedure di diffusione delle informazioni sono disciplinate dalle procedure per le operazioni con parti correlate approvate dalla Società nel rispetto della Disciplina Parti Correlata emanata da Borsa Italiana (Allegato 3).

3.2.3 Reverse take – over (Art. 14 del Regolamento Emittenti)

Gli emittenti AIM Italia sono soggetti all'adempimento di determinati obblighi in caso di operazioni di c.d. *reverse take-over*.

Cosa si deve comunicare

- a) deve essere comunicato qualunque accordo relativo a una o più acquisizioni nell'arco di 12 mesi che per l'emittente AIM Italia: (i) risultino **superiori al 100% di uno qualunque degli indici di rilevanza** indicati *sub* paragrafo 3.1.1; o (ii) determinino un cambiamento sostanziale nel *business* dell'emittente, nel consiglio di amministrazione o un cambiamento nel controllo.
- b) le specifiche informazioni da comunicare sono

(i) quelle indicate sub paragrafo 3.1.2; e

ove l'accordo sia concluso con parti correlate,

(ii) le informazioni da comunicare ai sensi della Procedura Parti Correlate.

Quando si deve comunicare

Ogni accordo che possa condurre a un *reverse take over* deve essere comunicato senza indugio.

Ulteriori adempimenti

Inoltre, qualunque accordo che possa condurre a un *reverse take-over* deve essere:

- a) condizionato all'**approvazione degli azionisti convocati in assemblea**;
- b) accompagnato dalla pubblicazione di un **documento informativo** relativo all'entità allargata risultante dall'operazione da pubblicarsi almeno **15 giorni** prima dell'assemblea di cui sopra e da un avviso di convocazione assembleare.

Le trattative che portano a un *reverse take-over* devono essere tenute riservate, come consentito dalle Linee Guida del Regolamento Emittenti all'articolo 11, fino al momento in cui l'emittente AIM Italia può comunicare che un accordo vincolante è stato stipulato per la realizzazione di un *reverse take-over*, accordo che dovrà essere per quanto possibile accompagnato dalla pubblicazione del richiesto documento informativo.

3.2.4 Cambiamenti sostanziali del business

Gli emittenti AIM Italia sono soggetti a determinati obblighi in caso di operazioni che possano determinare un cambiamento sostanziale del *business* dell'emittente.

Cosa si deve comunicare

- a) devono essere comunicate tutte le cessioni che, singolarmente considerate o aggregate con una o più altre cessioni concluse nei precedenti dodici mesi, **superino il 75% di uno qualunque degli indici di rilevanza** indicati *sub* paragrafo 3.1.1;
- (b) le specifiche informazioni da comunicare sono:
 - (i) quelle indicate sub paragrafo 3.1.2;e, ove l'accordo sia concluso con parti correlate,
 - (ii) le informazioni da comunicare ai sensi della Procedura Parti Correlate.

Quando si deve comunicare

Le informazioni sulle operazioni che determinano un cambiamento sostanziale del *business* devono essere comunicate senza indugio.

Ulteriori adempimenti

Inoltre, le cessioni che determinano un cambiamento sostanziale del *business* devono essere

- a) condizionate all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea;
- b) accompagnate dalla pubblicazione (i) di un avviso di convocazione assembleare e (ii) di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del *business*.

Laddove l'effetto della cessione proposta determini la dismissione da parte dell'emittente AIM Italia di tutte o quasi le sue attività commerciali o i suoi componenti dell'attivo, l'emittente verrà considerato, a seguito del perfezionamento della cessione, come una società di investimento. In tal caso, il comunicato e la relazione che contiene le informazioni specificate nella Scheda Quattro del Regolamento Emittenti AIM Italia devono inoltre precisare la politica di investimento che si intende perseguire, la quale deve anche essere approvata dagli azionisti.

L'emittente dovrà quindi effettuare una o più acquisizioni che costituiscono un *reverse take-over* in base all'articolo 14 Regolamento Emittenti o dare altrimenti attuazione, in maniera ritenuta adeguata da Borsa Italiana, alla politica di investimento approvata dall'assemblea degli azionisti entro il termine di 12 mesi da quando la società è divenuta una società di investimento.

La politica di investimento deve essere regolarmente comunicata e almeno descritta nei bilanci o nei rendiconti annuali della Società.

La relazione da sottoporre all'assemblea della Società al fine di ottenere l'approvazione ad una modifica della politica di investimento deve contenere informazioni adeguate sulla politica di investimento corrente e su quella proposta, sulle ragioni e sulle prevedibili conseguenze di ogni cambiamento proposto. Devono, inoltre, essere contenute le informazioni di cui all'art. 4.2 delle Disposizioni di Attuazione AIM Italia per le Società di Investimento.

Nella valutazione di cosa costituisce un cambiamento sostanziale della politica di investimento pubblicata, la Società deve considerare l'effetto globale di tutti i cambiamenti fatti a partire dall'ultima approvazione della politica di investimento da parte degli azionisti, o in mancanza di approvazione, dalla data di ammissione. Qualsiasi cambiamento sostanziale di punti specifici delineati nella definizione di politica di investimento è idoneo a integrare un cambiamento sostanziale che richiede l'approvazione degli azionisti.

Ogniquale volta sia richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia di ottenere la preventiva approvazione della politica di investimento da parte degli azionisti, se tale approvazione degli azionisti non è ottenuta, l'emittente AIM Italia sarà tenuto a proporre modifiche alla propria politica di investimento e ad ottenere l'approvazione di dette modifiche da parte degli azionisti, al più presto possibile. Se anche in questa occasione l'approvazione non è ottenuta, si deve valutare se procedere al rimborso dei conferimenti o ad un'altra azione con simili effetti risolutivi. Nei casi in cui non sia ottenuta l'approvazione delle modifiche alla politica di investimento da parte degli azionisti, la politica di investimento esistente continuerà ad avere efficacia.⁸

Laddove un emittente AIM Italia proponga di compiere qualunque altra operazione, il cui effetto sia quello di determinare la cessazione del possesso, del controllo o della conduzione di tutte le proprie attività commerciali o dei suoi componenti dell'attivo esistenti (inclusa la cessazione di tutto o quasi tutto il business dell'emittente AIM Italia), troveranno applicazione i summenzionati requisiti di presentare un comunicato, di pubblicare una relazione esplicativa della politica di investimento che si intende perseguire, di ottenere l'approvazione della politica di investimento da parte degli azionisti e di attuare la stessa entro il termine di 12 mesi dal compimento dell'operazione. Non è invece richiesta l'approvazione degli azionisti per il compimento dell'operazione stessa.

3.2.5 Aggregazione delle operazioni (art. 16 Regolamento Emittenti AIM Italia)

Le operazioni concluse dall'Emittente AIM Italia nell'arco di 12 mesi prima della data dell'ultima operazione devono essere aggregate con tale operazione al fine di determinare se gli articoli 12 e/o 14 Regolamento Emittenti AIM Italia trovano applicazione. Tale aggregazione deve essere effettuata qualora:

- a) siano concluse dall'emittente AIM Italia con lo stesso soggetto/soggetti o con i suoi familiari;
- b) comprendono l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari o di una o più partecipazioni di un business specifico; o

⁸ Nel valutare se una società di investimento abbia dato attuazione o meno alla propria politica di investimento, Borsa Italiana considera rilevante a tal fine che la società di investimento abbia investito una porzione sostanziale (di solito almeno superiore al 50%) di tutti i propri fondi disponibili, inclusi i fondi derivanti da contratti di finanziamento, in conformità alla propria politica di investimento.

- c) insieme conducono ad un coinvolgimento rilevante in qualunque attività di business o in più attività che non formavano parte delle attività principali dell'emittente AIM Italia⁹.

3.2.6 Informazioni varie (art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia)

Cosa comunicare

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'emittente AIM Italia deve comunicare al pubblico tramite SDIR:

A) Calendario eventi societari

L'Emittente AIM Italia deve comunicare il calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell'esercizio precedente.

B) Le operazioni sugli strumenti finanziari effettuate dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dai loro stretti familiari

Devono essere comunicate tutte le operazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente effettuate da una persona che, all'interno di un emittente AIM Italia sia: (a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo; o (b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'emittente ("**Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o Controllo**") e le persone ad essi strettamente legate (per tali intendendosi (i) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana applicabile in materia ; (ii) un figlio a carico ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o (iv) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo o da una persona di cui alle lettere i), ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona (le "**Persone Strettamente Legate**" e, unitamente a ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo, i "**Soggetti Rilevanti**").

Le operazioni devono essere comunicate sempre che il valore complessivo dell'operazione raggiunga cumulativamente **Euro 5.000** entro la fine dell'anno.

Per operazione sugli strumenti finanziari si intendono tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti gli strumenti finanziari AIM Italia o gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati. Le operazioni che devono essere comunicate includono, altresì:

- (a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona a essa Strettamente Legata;
- (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona a essa Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona a essa Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il

⁹ Si ha "coinvolgimento rilevante in attività di *business* o in più attività che non formano parte della attività principali dell'Emittente AIM Italia qualora cumulativamente si superi il 100% di uno qualsiasi degli indici di rilevanza di cui al presente memorandum in un periodo di 12 mesi. In caso di dubbi la Società deve consultare Borsa Italiana.

contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera (a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Le comunicazioni sulle operazioni sugli strumenti finanziari – da diffondersi con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.4 - devono fornire le seguenti informazioni:

- (a) identità dei Soggetti Rilevanti coinvolti;
- (b) il motivo della notifica;
- (c) la denominazione dell'emittente a cui appartengono gli Strumenti Finanziari;
- (d) la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
- (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 3.2.6, Sezione Prima, del Memorandum;
- (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- (g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

C) La nomina, la revoca o le dimissioni di un amministratore

Devono essere comunicate la nomina, la revoca e le dimissioni degli amministratori, fornendo la data di tale evento, le partecipazioni dell'amministratore nell'emittente e le informazioni di seguito indicate (anche per gli amministratori proposti per la nomina) relative, ove applicabile, ai cinque anni precedenti:

- (i) nome indirizzo e funzioni, con indicazioni di eventuali attività svolte al di fuori della Società, se rilevanti, e di eventuali rapporti di parentela con i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- (ii) informazioni sulle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni di legge vigenti, in cui l'amministratore eventualmente si trovi;
- (iii) informazioni su condanne in qualsiasi grado per reati che prevedano una pena detentiva;
- (iv) informazioni su fallimenti, procedure concorsuali, concordati volontari o individuali in cui l'amministratore è stato coinvolto;
- (v) informazioni su fallimenti, liquidazioni obbligatorie, concordati preventivi, amministrazione controllata e straordinaria, concordati o composizione o riorganizzazione dei rapporti coi creditori in generale o con una classe di creditori, inerenti società di cui il soggetto sia stato amministratore al momento in cui tali procedure concorsuali sono state avviate o nei dodici mesi precedenti;
- (vi) informazioni su liquidazioni obbligatorie, amministrazione controllata o straordinaria, o concordato volontario, inerenti società di persone di cui l'amministratore sia stato socio al momento in cui tali procedure concorsuali sono state avviate o nei dodici mesi precedenti;
- (vii) informazioni su sequestri o esecuzioni sui propri beni e su sequestri o esecuzioni su beni di società di persone di cui l'amministratore sia stato socio al momento di tali eventi o nei dodici mesi precedenti;
- (viii) informazioni in merito a incriminazioni o sanzioni emesse da enti previsti da leggi o regolamenti o autorità di vigilanza (inclusi ordini professionali riconosciuti), interdizioni da parte di tribunali o altre autorità giudiziaria, dalla carica di amministratore di una società o da una funzione di management o gestione degli affari di qualunque società; e
- (ix) i nomi di tutte le società delle quali il soggetto è stato amministratore o socio, nel corso dei precedenti cinque anni, indicando se il soggetto è ancora amministratore o socio nelle stesse.

D) *Le modifiche della denominazione sociale*

E) *I cambiamenti significativi dei dati previsionali*

Gli emittenti AIM Italia devono comunicare ogni cambiamento sostanziale dei risultati delle proprie attività commerciali, o della situazione finanziaria rispetto a *profit forecast*, stime o proiezioni incluse nel documento di ammissione o altrimenti resi pubblici per loro conto.

F) *Le delibere in merito ai dividendi*

Gli emittenti AIM Italia devono comunicare ogni delibera di pagamento di dividendi relativa a strumenti finanziari AIM Italia, specificando per ciascuno strumento, l'importo unitario del dividendo e la data di pagamento.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione a Borsa Italiana della delibera di pagamento dei dividendi, nonché per la tempistica da osservare nella distribuzione dei dividendi vedi il capitolo 4, paragrafo 4.1 di questa Sezione.

G) *La rinuncia, la revoca o l'incarico del nominated adviser o dello specialista*

H) *l'ammissione alle negoziazioni (o la revoca dalle negoziazioni) degli strumenti finanziari AIM Italia (o di ogni altro strumento finanziario emesso dall'emittente AIM Italia) presso un qualunque altro mercato o piattaforma di trading, ove tale ammissione o revoca derivi da una domanda o avvenga con il consenso dell'emittente AIM Italia.*

Questa informazione deve inoltre essere inviata separatamente a Borsa Italiana.

I) Qualunque cambiamento sostanziale comunicato dagli azionisti significativi

L'emittente AIM Italia comunica senza indugio qualunque cambiamento sostanziale (ovvero il superamento della soglia del 5%.

L'emittente AIM Italia comunica senza indugio inoltre le comunicazioni ricevute dai soci rilevanti relative al raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie.

Gli emittenti sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio le comunicazioni ricevute dai soci relative alle variazioni delle partecipazioni potenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 120 del TUF e 119 e seguenti del Regolamento Emittenti Consob. In particolare, coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono partecipazioni potenziali, comunicano alla società partecipata: a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%; b) la riduzione della partecipazione potenziale al di sotto delle soglie indicate alla lettera a). Inoltre, coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una posizione lunga complessiva comunicano alla società partecipata e alla Consob: (i) il superamento delle soglie del 5%, 10%, 20%, 30% e 50%; (ii) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettera a). Ai fini del calcolo degli obblighi di comunicazione, le altre posizioni lunghe rilevano solo se superiori alla soglia del 2%. Per maggiori informazioni sul calcolo delle partecipazioni potenziali, si rinvia alla disciplina sopra indicata.

L) Tutte le informazioni necessarie perché gli azionisti possano esercitare i propri diritti

4. OPERAZIONI SUL CAPITALE

Inoltre, le Procedure AIM Italia per le Operazioni sul Capitale emanate da Borsa Italiana, hanno stabilito alcune **modalità di esecuzione** e **obblighi informativi** a Borsa Italiana relativamente ad alcune **operazioni sul capitale degli emittenti AIM Italia**.

4.1 Obblighi di informativa sul pagamento dei dividendi e tempistica (Principio Generale R 1 e Linea Guida G 2 delle Procedure AIM Italia per le Operazioni sul Capitale)

In merito ai pagamenti dei dividendi, l'emittente deve fissare una data di pagamento dei dividendi coincidente con il primo giorno di liquidazione successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato da Borsa Italiana, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti dalla stessa. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono dunque negoziate *ex*, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di un giorno di mercato aperto la data della *record date*.

Inoltre, l'emittente AIM Italia è tenuto, non oltre la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo, a trasmettere a Borsa Italiana un comunicato nel quale vengano indicati:

- a) nel caso in cui sia deliberata dall'organo competente della società la distribuzione del dividendo:
 - la data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, nel rispetto di quanto sopra indicato;
 - l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;
 - il numero della cedola rappresentativa del dividendo.
- b) nel caso in cui sia deliberato dall'organo competente della società di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione.

Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data di messa in pagamento del dividendo devono trascorrere almeno un giorno di mercato aperto. Nel caso in cui l'organo competente deliberi la distribuzione di acconti sui dividendi, tra la data di riunione dell'organo che delibera in merito alla distribuzione di acconti dividendi e la data di messa in pagamento del dividendo devono intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

4.2 Operazioni di stacco cedola di assegnazione gratuita, frazionamento e raggruppamento di azioni (Linea Guida G.4 delle Procedure per le Operazioni sul Capitale)

In occasione dell'esecuzione di operazioni che comportano lo stacco di una cedola rappresentativa di un diritto dallo strumento finanziario, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di strumenti finanziari, eccetto il pagamento del dividendo, l'emittente deve far decorrere le medesime operazioni da una data coincidente con una delle date stacco fissate da Borsa Italiana nel calendario dei mercati.

Gli emittenti sono tenuti ad osservare le date previste dal calendario degli stacchi cedola previsto per la fissazione della data di avvio delle operazioni di assegnazione gratuita, delle operazioni di raggruppamento e frazionamento dei propri strumenti finanziari.

L'emittente deve prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell'operazione

4.3 Conversione di azioni (Linea Guida G.5 delle Procedure per le Operazioni sul Capitale)

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di conversione di azioni in azioni di categoria diversa, l'emittente AIM Italia deve prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, gli interventi necessari all'eventuale cancellazione delle azioni oggetto di conversione.

4.4 Fusioni e scissioni (Linee Guida G 6 e G 7 delle Procedure per le Operazioni sul Capitale)

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di un emittente AIM Italia avente azioni in altro emittente, l'incorporata (nonché l'incorporante se emittente AIM Italia) deve prendere contatti con Borsa Italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l'intervento di cancellazione delle azioni dell'incorporata nonché ogni altro intervento necessario.

Allo stesso modo, non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera di scissione di un emittente AIM Italia, quest'ultimo deve prendere contatti con Borsa Italiana, al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell'operazione.

4.5 Operazioni sul capitale (Linee Guida G 8 e G 9 delle Procedure per le Operazioni sul Capitale)

Gli emittenti AIM Italia, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano a Borsa Italiana, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:

- a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420 *-bis*, comma 3, e 2444, comma 1, cod. civ.;
- b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, cod. civ.;
- c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504 *-bis* e 2506 *-quater* cod. civ..

La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

- a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. o di riduzione del capitale per perdite;
- b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, cod. civ., dell'atto costitutivo modificato.

Inoltre, in occasione di operazioni straordinarie sul capitale, l'emittente AIM Italia comunica al mercato secondo le modalità di cui al precedente punto 2.4 i termini dell'operazione e, ove previsto, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell'autorità competente, entro le ore 12.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione.

Nel caso in cui le condizioni definitive dell'operazione sul capitale non siano note al momento di tale comunicazione, le stesse devono essere diffuse, secondo le modalità di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia al più tardi entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'avvio dell'operazione.

4.6 Offerta di diritti di opzione (Linea Guida G.3 delle Procedure per le Operazioni sul Capitale)

In occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci, gli emittenti AIM Italia sono tenuti a prendere contatti con Borsa Italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione. Ciò al fine di verificare la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione, nonché il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione.

4.7 Negoziazione di una separata linea di azioni (Linea Guida G.15 delle Procedure per le Operazioni sul Capitale)

Ai sensi della Linea Guida G 15, la cancellazione dalla negoziazione di una separata linea di azioni è disposta da Borsa Italiana al ricevimento, da parte dell'emittente AIM Italia, del comunicato societario di approvazione del bilancio.

In particolare la data di cancellazione coincide alternativamente:

- con la data di negoziazione ex dividendo;
- con il primo giorno di mercato aperto successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso di mancata distribuzione del dividendo.

5. INFORMAZIONE CONTABILE PERIODICA (ARTT. 18 - 19 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA)

L'emittente AIM Italia deve procedere alla pubblicazione, senza indugio, delle relazioni semestrali e del bilancio, che deve essere sottoposto a revisione contabile.

Le società devono pubblicare il bilancio entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio e la relazione semestrale relativa al primo semestre dell'esercizio entro 3 mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante. Gli obblighi di pubblicazione della semestrale decorrono dalla prima semestrale successiva alla fine dell'esercizio finanziario per il quale è stata inclusa l'informativa nel documento di ammissione e successivamente almeno ogni sei mesi.

Le società AIM Italia ovviamente devono approvare il bilancio secondo i termini cod. civ.: cioè entro 4 mesi con la possibilità di arrivare a 6 mesi .

A scelta dell'emittente AIM Italia, il bilancio deve essere preparato in conformità con i principi contabili italiani, con i principi contabili internazionali ovvero in US GAAP.

Nel bilancio sono riportate le operazioni con parti correlate precedentemente comunicate come descritto dal paragrafo 3.2.2 del presente Memorandum.

6. DIFFUSIONE DELL'INFORMATIVA SOCIETARIA TRAMITE INTERNET

L'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia contiene una dettagliata indicazione delle informazioni che l'emittente AIM Italia deve mettere a disposizione dalla data di ammissione tramite il proprio sito Internet. Tra le altre si segnalano:

- una descrizione del proprio *business*;
- i nomi dei componenti del consiglio di amministrazione, cenni biografici degli stessi, con le relative responsabilità;
- una descrizione del sistema di governo societario in essere e informazioni su eventuali comitati interni all'organo amministrativo e relative responsabilità
- indicazione del paese di costituzione e di quello in cui opera prevalentemente;
- in caso di società estera, descrizione dei diritti degli azionisti e copia dello statuto;
- lo statuto;
- il più recente bilancio annuale pubblicato, la semestrale e ove esistenti i resoconti intermedi di gestione;
- copia di tutti i comunicati e del più recente documento di ammissione;
- informazioni dettagliate sul *Nomad* ed eventuali consulenti chiave;
- informazioni sugli azionisti significativi incluse le partecipazioni aggregate sulla base delle comunicazioni effettuate all'emittente.

Nelle Linee Guida del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana raccomanda che:

- l'emittente comunichi l'indirizzo del sito Internet nel quale sono disponibili le suddette informazioni e renda pubblica tale informazione nella comunicazione di pre-ammissione;
- tali informazioni siano mantenute aggiornate e sia specificata la data alla quale queste sono state da ultimo aggiornate;
- le informazioni siano facilmente accessibili in una sezione del sito Internet;
- qualsiasi rinvio ad altre sezioni del sito ovvero ad altri documenti disponibili sul sito stesso sia effettuato ad una specifica sezione per quella informazione, escludendo l'utilizzo di criteri di ricerca per poter accedere alla specifica informazione;
- Il sito Internet dove le informazioni sono disponibili sia il sito Internet dell'emittente, sebbene sia possibile che il sito sia in *hosting* presso fornitori terzi;
- l'emittente debba ottenere appropriato parere legale in merito alle modalità di messa a disposizione dei prospetti, documenti di ammissione, relazioni, o simili informative agli azionisti nel rispetto dell'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, in modo tale da non violare nessuna previsione o disposizione di legge applicabile;

- la diffusione di informazioni relative alle negoziazioni di strumenti finanziari di un emittente su qualsiasi altro mercato o piattaforma di *trading* specifici a quale mercato o piattaforma di trading ed a quali strumenti finanziari questa è riferita.

8. RESPONSABILITÀ DELL'EMITTENTE AIM ITALIA E DEI SUOI AMMINISTRATORI PER LA COMPLIANCE

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'emittente AIM Italia deve inoltre:

- avere in essere **procedure, risorse e controlli** sufficienti per consentirgli il rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- **richiedere il parere del *Nomad* sul rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia quando ritenuto necessario** e tenere conto di tale parere;
- fornire al proprio *Nomad* ogni informazione che questo ragionevolmente richieda o di cui abbia bisogno al fine di adempiere alle proprie funzioni, ivi inclusa ogni proposta di modifica del consiglio di amministrazione e le bozze di comunicato in anticipo
- garantire che ciascuno dei suoi amministratori assuma piena responsabilità singolarmente e collegialmente, per il rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- garantire che ciascun amministratore comunichi all'emittente senza indugio tutte le informazioni di cui quest'ultimo abbia bisogno per poter rispettare il disposto relativo all'informativa sulle operazioni sugli strumenti finanziari poste in essere dagli amministratori nei limiti in cui tale informazione sia conosciuta dall'amministratore ovvero possa, con ragionevole diligenza, essere ottenuta dall'amministratore.

9. ADEMPIMENTI IN CASO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

Ove la Società ricevesse una comunicazione da parte di un soggetto relativa alla volontà o obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto o scambio ("**Comunicazione OPA**"), tale circostanza dovrà essere comunicata quale informazione rilevante (si veda paragrafo 2.4 del presente memorandum). La Comunicazione OPA dovrà essere pubblicata dalla Società sul sito internet della stessa.

A seguito della Comunicazione OPA la Società farà sì che gli azionisti possano esercitare tutti i diritti loro spettanti in conseguenza della Comunicazione OPA stessa.

La Società potrà richiedere al *Panel* (istituito da Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) interpretazioni preventive e raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto e scambio.

Per la normativa applicabile OPA applicabile alla Società, si veda anche l'articolo 11 dello statuto sociale.

10. ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETÀ QUOTATE SULL'AIM ITALIA

Alla data del presente memorandum, ad eccezione delle disposizioni espressamente richiamate dallo statuto della Società, non si applicano agli emittenti AIM Italia (salvo per quanto espressamente indicato nel presente Memorandum), la Direttiva Prospetto e le sue norme di attuazione (incluso il Regolamento Emittenti Consob). Non è possibile escludere che in futuro queste normative e ulteriori parti delle stesse possano essere estese anche a questi soggetti.

SEZIONE SECONDA: LE SANZIONI E I POTERI ISPETTIVI DI BORSA ITALIANA E CONSOB

Nella presente sezione sono illustrati: (a) i principali poteri ispettivi di Borsa Italiana e Consob sull'attività degli emittenti AIM Italia nonché le sanzioni conseguenti alla violazione del Regolamento Emittenti AIM Italia previste dal Manuale AIM Italia delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni adottato da Borsa Italiana; (b) le sanzioni penali ed amministrative previste per i reati e gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato negli artt. 180 e ss. del TUF, applicabili agli emittenti AIM Italia in base al disposto dell'art. 182, comma 1, del TUF, che estende tale disciplina ai soggetti i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (quale è l'AIM Italia)

1. I POTERI ISPETTIVI DI BORSA ITALIANA E CONSOB E LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

1.1 Poteri ispettivi di Borsa Italiana e Consob

(a) Borsa italiana

Al fine di controllare il rispetto del Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di funzionamento dei mercati, Borsa Italiana può:

- a) richiedere all'emittente o al *Nomad* ogni informazione o documento utile allo scopo;
- b) convocare i rappresentanti dell'emittente o del *Nomad*, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.

Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni dei Regolamenti dell'AIM Italia, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all'articolo 3 del Manuale AIM Italia delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni, a cui si rinvia.

Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze dei Regolamenti dell'AIM Italia, Borsa Italiana può invitare l'emittente o il *Nomad* ad un adeguato rispetto delle norme medesime.

(b) Consob

Al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni, la Consob, ai sensi dell'articolo 115 del TUF, può anche in via generale:

- (a) richiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione (quali l'AIM Italia), ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
- (b) assumere notizie, anche mediante audizioni, dagli amministratori, dai sindaci, dai dirigenti, nonché dalle società di revisione delle società e dei soggetti indicati al punto (a) che precede;
- (c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati al precedente punti (a) e (b);
- (d) esercitare gli ulteriori poteri di accertamento di cui all'art. 187-*octies* del TUF.

I poteri indicati ai precedenti punti (a), (b) e (c) possono essere esercitati anche nei confronti di soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società emittente, o che partecipano a un patto parasociale.

La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari.

1.2 Provvedimenti nei confronti dell'Emittente AIM Italia¹⁰

In caso di violazione delle norme dei Regolamenti dell'AIM Italia, ivi incluso il caso di ostacolo da parte dell'emittente all'attività di accertamento di cui al precedente punto 1.1, Borsa Italiana può adottare nei confronti dell'emittente uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

- a) richiamo privato. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l'emittente abbia commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo privato, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b);
- b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro. Nel determinare l'importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;
- c) revoca dell'ammissione di strumenti finanziari.

I suddetti provvedimenti sono comunicati al pubblico ai sensi dell'articolo 5 del Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni esclusi i casi di:

- a) richiamo privato;
- b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

I provvedimenti adottati da Borsa Italiana sono in ogni caso comunicati al pubblico nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l'emittente abbiano commesso altre violazioni dei regolamenti dell'AIM Italia in relazione alle quali Borsa Italiana abbia adottato tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero abbiano commesso un'altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un provvedimento diverso dal richiamo.

La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

1.3 Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

L'applicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati è comunicata al pubblico negli Avvisi di Borsa Italiana decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

A richiesta dell'emittente è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

2. MARKET ABUSE

Si riportano qui di seguito le disposizioni contenute nel TUF in materia di *market abuse*. La relativa disciplina è stata in parte modificata e integrata dal regolamento MAR che entrerà in vigore il 3 luglio 2016 ed è direttamente applicabile anche alle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, quali l'AIM Italia. Alla data del presenti Memorandum non sono state attuate modifiche legislative o regolamentari che recepiscano le previsioni del Regolamento MAR né sono disponibili orientamenti interpretativi consolidati di tale normativa. Alcune previsioni del Regolamento MAR richiedono provvedimenti attuativi, anche da parte della *European Securities and Markets Authority* ("ESMA"). Pertanto, non è possibile prevedere come le disposizioni del Regolamento MAR saranno applicate in futuro né quali saranno gli effetti di tale nuova normativa sulle norme e sui regolamenti che attualmente regolano la materia.

¹⁰ Le norme descritte si applicano anche al Nominated Adviser, con specifiche ulteriori sanzioni. Si rinvia sul punto al Manuale AIM Italia delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Quanto di seguito riportato potrebbe essere in futuro oggetto di modifica o integrazione a seguito dell'attuazione del Regolamento MAR.

2.1 Abuso di informazioni privilegiate

Ai sensi dell'art. 184 del TUF, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- (a) acquista, vende o compie altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
- (b) comunica informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- (c) raccomanda o induce altri, sulla base di informazioni privilegiate, al compimento di una delle operazioni indicate nella lettera (a),

è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da Euro 20.000 a Euro 3.000.000. La pena può essere triplicata o aumentata fino a 10 volte il profitto del reato

Si rimanda al Paragrafo 2.1 della Sezione Prima del presente Memorandum per la definizione di "informazione privilegiata" (cfr. peraltro l'art. 181 del TUF).

Per "strumenti finanziari" si intendono, tra l'altro, quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente.

Il reato in esame, come detto sopra, si applica anche nel caso in cui il comportamento materiale previsto dalla norma venga commesso all'estero, ove attenga a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano (cfr. art. 182 del TUF).

Il reato in esame non si applica invece alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento (cfr. art. 183 del TUF). Si tratta dei c.d. *Safe Harbour* individuati in via generale dalla Direttiva *Market Abuse*. In esecuzione della menzionata direttiva, il Reg. (CE) n. 2273/2003 ha dettato disposizioni direttamente applicabili negli stati membri, specificando puntualmente gli adempimenti informativi e le condizioni in presenza dei quali i programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione possono costituire legittime ipotesi di esenzione.

La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico (cfr. art. 186 del TUF). Infine, sempre in caso di condanna, è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero una somma di denaro o beni di valore equivalente (cfr. art. 187 del TUF).

2.2 Manipolazione del mercato

Ai sensi dell'art. 185 del TUF, chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da Euro 20.000 a Euro 5.000.000. La pena può essere triplicata o aumentata fino a 10 volte il profitto del reato.

La norma in esame è in rapporto di specialità con l'art. 2637 cod. civ., che rimane in vigore per quanto riguarda strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

2.3 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende.

Sussiste inoltre in capo all'ente una responsabilità "solidale civile" avente carattere oggettivo e sussidiaria per il pagamento della multa e ammenda, in caso d'insolubilità della persona fisica condannata ex art. 197 del codice penale.

Infatti, secondo il disposto del sopra menzionato art. 197, gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuato lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolubilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 del codice penale, ovvero le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolubilità del condannato, si convertono a norma di legge.

2.4 Le sanzioni penali-amministrative irrogabili alle società ex D.lgs. 231/01

Come è noto, nel nostro ordinamento vige il principio della personalità per quanto riguarda la responsabilità penale, principio in base al quale del reato risponde la persona fisica che lo ha commesso.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01, tuttavia, questo principio non ha più valore assoluto, essendo oggi previsto che, sussistendo determinati presupposti previsti dalla legge, l'ente sia ritenuto responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono una posizione apicale all'interno dell'ente stesso, ovvero da persone che siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali.

Ai sensi dell'art 25 - *sexies* D. Lgs. 231/01, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui ante, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

2.5 Le sanzioni amministrative

La violazione di obblighi previsti dalla legge in relazione alla gestione di società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione è ulteriormente soggetta a sanzioni amministrative. Come per le violazioni sanzionate penalmente, la responsabilità è attribuita alla persona fisica – sia o meno titolare di una posizione qualificata, come l'amministratore – che ha posto in essere il comportamento illecito. Tuttavia, la legge prevede sia forme generali di responsabilità sussidiaria poste in capo all'ente (cfr. l'art. 6 L. 689/81) che forme specifiche di responsabilità diretta dell'ente per il pagamento delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria.

Di seguito sono evidenziate le violazioni di maggiore importanza, contemplate dagli artt. 170 - *bis*, 187 *bis* / 187 *sexies*, 187 *quinquiesdecies* e 193 del TUF. Si rimane a disposizione per approfondimenti ulteriori sull'argomento.

Si richiamano le considerazioni sopra svolte con riferimento alle fattispecie penali in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, in particolare per quanto concerne il ruolo centrale della definizione di informazione privilegiata e le esenzioni.

(A) Abuso di informazioni privilegiate

Ai sensi dell'art. 187 *bis* del TUF, il medesimo comportamento sanzionato penalmente dall'art. 184 del TUF è ulteriormente punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 ad Euro 3.000.000, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

La stessa sanzione si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti precedentemente descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie in commento sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il tentativo di illecito è espressamente equiparato alla consumazione.

Trattandosi di sanzione amministrativa, secondo il disposto generale di cui all'art. 3 L. 689/81 ed a differenza dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 184 TUF, per integrare l'illecito è sufficiente la colpa.

(B) Manipolazione del mercato

Ai sensi dell'art. 187 *ter* del TUF, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 ad Euro 5.000.000 chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Inoltre, sempre salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la predetta sanzione amministrativa pecuniaria chiunque pone in essere:

- (a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- (b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- (c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- (d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Tuttavia, per gli illeciti indicati alle lettere (a) e (b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato¹¹.

Come per la violazione di cui al precedente paragrafo 6.1, è previsto un meccanismo di aumento della sanzione massima, anche nel caso in cui la violazione ha prodotto particolari effetti sul mercato, ed è sufficiente la colpa per l'integrazione dell'illecito.

(C) Sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abusi di mercato importa la perdita temporanea – per un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3 anni – dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abusi di mercato la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto

¹¹ Con riguardo alle prassi di mercato ammesse si rinvia agli artt. 59 e seguenti del Regolamento Mercati di Consob.

all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

E' inoltre obbligatoria la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

(D) Responsabilità dell'ente

Ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti in materia di abusi di mercato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- (a) da persone che rivestono, anche di fatto, funzioni apicali all'interno dell'ente;
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a).

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone sopra indicate hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

(E) Sanzioni connesse all'informazione societaria

L'art. 193 del TUF nel prevedere le sanzioni per gli inadempimenti connessi all'informazione societaria stabilisce in particolare che:

- (i) nei confronti di società, enti o associazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dagli artt. 113, 114, 114-*bis* e 115 del TUF o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-*bis* del TUF è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 500.000 per inosservanza delle disposizioni ivi contenute e delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima;
- (ii) Alla stessa sanzione di cui sopra soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività di produzione e diffusione di ricerche o valutazioni riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione e o al pubblico (cfr. articolo 114, ottavo comma, del TUF) e alle istituzioni che diffondono al pubblico dati e statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia (cfr. articolo 114, undicesimo comma, del TUF), nonché ai loro dipendenti;
- (iii). La stessa sanzione di cui al punto (i) è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel punto (ii) e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, del TUF nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.

Infine, ai sensi del nono comma dell'art. 195 del TUF, le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

(F) Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob

Ai sensi dell'art. 170 *bis* del TUF, fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 cod. civ., chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

(G) Tutela dell'attività di vigilanza della Consob

Ai sensi dell'art. 187 *quinquiesdecies* del TUF, fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 cod. civ., chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila.

ALLEGATO 3: Procedura Parti Correlate

PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Questa procedura definisce le modalità adottate di approvazione ed esecuzione delle operazioni poste in essere da FOPE S.p.A. (la "**Società**") con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime. A tal fine, la procedura

- (a) identifica le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste al punto 3.1 che segue (le "**Operazioni di Maggior Rilevanza**");
- (b) identifica i casi di esenzione dalle procedure di seguito riportate;
- (c) identifica i requisiti di indipendenza degli amministratori;
- (d) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individua regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- (e) fissa le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse.
- (f) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

Fonti normative:

- (a) Art. 2391-bis Codice Civile;
- (b) Art. 10 della Delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010, come richiamato dall'Art. 13 Regolamento AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale;
- (c) Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**Regolamento Emittenti**");
- (d) Disposizioni in tema di Parti correlate emanate da Borsa Italiana nel maggio del 2012 (il "**Regolamento PC Borsa**") e relativi allegati. Si fa riferimento espresso all'Allegato 1 al Regolamento PC Borsa per tutti i termini ivi definiti e presente nella presente procedura.

1. Destinatari della procedura

Gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, gli Azionisti Rilevanti e i Dirigenti con responsabilità strategiche (soggetti meglio di seguito specificati) nonché i loro familiari sono tenuti al rispetto della presente procedura.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie prerogative ed ai fini dell'osservanza degli obblighi normativi e regolamentari, garantisce i presidi necessari al rispetto della presente procedura; esso si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, provvedendo altresì a garantire il rispetto delle normative a presidio della trasparenza e correttezza anche procedurale in occasione di operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società con cadenza almeno annuale valuta la necessità di aggiornare la presente procedura anche in relazione a modifiche legislative e regolamentari.

2. Individuazione delle parti correlate e loro obblighi

Ai fini del presente documento, per parti correlate della Società si intendono

- (a) soggetti che, direttamente e/o indirettamente, anche attraverso società controllanti o controllate (come individuate ai sensi dell'art. 93 del TUF), fiduciari o interposte persone:
 - (i). controllano la Società;
 - (ii). sono controllati dalla Società;
 - (iii). sono sottoposti a comune controllo con la Società;
 - (iv). detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, cod. civ., che in ogni caso si considera tale qualora possa esercitare almeno il 20% dei diritti di voto;
 - (v). controllano congiuntamente la Società;
- (b) le **società collegate** alla Società;
- (c) le **joint venture** cui partecipa la Società;
- (d) gli **Amministratori e i Sindaci effettivi** della Società, nonché i **Dirigenti** con responsabilità strategiche della Società (cioè coloro che hanno direttamente o indirettamente il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, ivi compresi ove presenti il *Chief Financial Officer* ed il *Chief Operations Officer* della Società, ai fini della presente procedura anche "*management*"), e pertanto:
 - (i). i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
 - (ii). i membri effettivi del collegio sindacale della Società;
 - (iii). il responsabile della revisione contabile della Società;
 - (iv). il direttore generale della Società, ove nominato;
 - (v). il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, ove nominato ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF; e
 - (vi). gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- (e) gli stretti **familiari** (cioè il coniuge non separato, il convivente, i figli e le ulteriori persone legate da rapporti di parentela od affinità che possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei rapporti con la Società) dei soggetti di cui ai punti precedenti a) e d);
- (f) le **società** controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole di uno dei soggetti di cui ai punti (a), (d) o (e), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota del 20% o più dei diritti di voto ovvero in cui tali soggetti sono in grado di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori. Le società soggette ad "influenza notevole" sono quelle nelle quali sussiste il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta sia attraverso il possesso di azioni sia tramite clausole statutarie o accordi;

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo:

- (i). la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (ii). la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (iii). la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - (iv). l'interscambio di personale dirigente;
 - (v). la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- (g) le società i cui amministratori agiscano secondo le indicazioni e le istruzioni dei soggetti di cui al precedente punto d);
- (h) un **fondo pensionistico** complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo da parte del sistema di controlli interni aziendale, ciascuna delle Parti Correlate (c.d. Dirette) di cui alle lettere (a) (azionisti rilevanti) e (d) (*management*), è tenuta, anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili, a fornire per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione – attraverso il rilascio del modulo **allegato A** in calce alla presente, i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando di volta in volta e in un congruo termine le informazioni precedentemente rese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società tiene, attraverso la Segreteria Societaria, un elenco aggiornato delle Parti Correlate e rimette al Collegio Sindacale, in caso di dubbi e/o controversie, l'individuazione di parti correlate differenti da quelle sopra individuate.

Ciascuna Parte Correlata di cui alle lettere (a) (azionisti rilevanti) e (d) (*management*) ha l'obbligo e si impegna, anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili, ad informare tempestivamente la Società - nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione - in merito all'avvio delle trattative relative ad Operazioni con Parti Correlate.

Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi di informazione, la controparte della Società che abbia omesso tale informativa – così come la Parte Correlata Diretta cui la controparte sia riferibile quale Parte Correlata Indiretta – sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante all'Emittente dal compimento dell'Operazione con Parti Correlate in violazione delle prescritte procedure.

3. Individuazione ed esame preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni con parti correlate

Costituiscono operazioni con parti correlate tutte le transazioni stipulate tra la Società (ovvero sue controllate italiane e estere) ed una o più delle parti correlate individuate ai sensi del precedente paragrafo 2), comportanti un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla circostanza che sia stato o meno pattuito un corrispettivo.

A mero titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, le seguenti operazioni rientrano nelle fattispecie in parola:

- (i) atti che per oggetto, corrispettivo e modalità di realizzazione possono avere riflessi sul patrimonio sociale e necessitano di informativa al pubblico quali le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- (iii) atti di compravendita, affitto, comodato, uso, nonché atti di disposizione di altri diritti reali relativi a titoli, beni immobili e mobili, effettuate con parti correlate;
- (iv) prestazione di servizi da o a favore di parti correlate;
- (v) finanziamenti e garanzie da/a parti correlate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare le operazioni con parti correlate, e ne dà apposita informativa al Consiglio di Amministrazione; di tale informativa e delle singole fattispecie analizzate deve esser dato conto nel verbale della relativa riunione consiliare.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione della Società esaminare preventivamente, sentito il Collegio Sindacale, le operazioni con le parti correlate soggette alla presente procedura.

Detto esame preventivo è escluso per le seguenti fattispecie:

- (a) operazioni compiute tra la Società ed eventuali sue integralmente controllate, anche in via indiretta;
- (b) operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base delle quotazioni di un mercato regolamentato o sulla base di tariffe professionali (altrimenti dette '*standard*');;
- (c) operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base di condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei rapporti con parti non correlate;
- (d) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo, ove nominato;
- (e) le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ.;
- (f) le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce ai consiglieri un'adeguata informativa in merito al profilo strategico, economico-finanziario, legale e fiscale delle operazioni con parti correlate, ed informa dettagliatamente circa la natura della correlazione, le condizioni economiche pattuite, le condizioni temporali e le modalità di realizzazione; inoltre illustra gli effetti economici e patrimoniali connessi alle operazioni stesse e gli eventuali rischi connessi.

Inoltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società predispone una sintesi scritta dell'operazione, da consegnare al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, indicando:

- (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
- (ii) la natura della correlazione;
- (iii) se si tratta di un'operazione di maggiore rilevanza o di minore rilevanza;
- (iv) le condizioni dell'operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni dell'operazione;
- (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'operazione; e
- (vi) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

Le operazioni con parti correlate si dividono in:

- (a) Operazioni di Maggiore Rilevanza: si intendono le operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società –individuate nel successivo par. 3.1) della presente Procedura.
- (b) Operazioni di Minore Rilevanza: si intendono le operazioni diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo par. 3.2).

3.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza con le parti correlate

Si intendono operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza:

- (a) quelle che per rilevanza, natura delle controparti, prezzo di trasferimento, modalità e tempistica necessitano della opportuna completezza dell'informazione in bilancio ai sensi del punto 22-bis dell'art. 2427, comma primo, cod. civ.
- (b) quelle nelle quali la correlazione sussista con un consigliere di amministrazione;
- (c) quelle in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob n. 17221 risulti superiore alla soglia del 5%; gli indici di riferimento sono i seguenti:
 - (i) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 1. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 2. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 3. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

(ii) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per eventuali operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita, se ed in quanto sia stato contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività;

(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(iii) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (se esistente, quello consolidato) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

(d) Le operazioni con la società controllante quotata (ove ve ne sia una) o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al punto c) risulti superiore alla soglia del 2,5%.

3.2 Operazioni di minore rilevanza con le parti correlate

Si intendono Operazioni di Minore Rilevanza tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle altre operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura ai sensi della Procedura stessa.

3.3 Operazioni di Importo Esiguo con le parti correlate

Le Operazioni Correlate di Importo Esiguo sono quelle con parti correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 100.000 in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) in generale, Euro 100.000 per Operazioni con Parti Correlate di qualsiasi natura considerate singolarmente ovvero cumulativamente in ragione d'anno, nel caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

4. Procedura autorizzativa delle operazioni

La Società segue la seguente procedura sia in caso di Operazioni di Minore Rilevanza sia in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando ove ricorrano i presupposti l'applicabilità dell'articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221.

Il Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Delegati, nei limiti di cui allo Statuto e/o alla delega rilasciata, approvano le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo parere motivato e vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Detto parere deve essere rilasciato da un comitato per le operazioni con parti correlate ("**Comitato OPC**"), anche appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione, composto da tutti gli amministratori indipendenti della Società di volta in volta in carica fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figurino un solo amministratore indipendente – il Comitato OPC si riterrà correttamente costituito anche con la presenza solo di quest'ultimo; si ricorrerà invece a **Presidi Equivalenti** nell'ordine:

- a. qualora uno dei membri del Comitato OPC non possa essere considerato amministratore non correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti amministratori non correlati del Comitato OPC; fintantoché il Comitato OPC sia composto da un solo Amministratore Indipendente in funzione monocratica, lo stesso svolge le attività previste nella veste di Presidio Equivalente in applicazione dei principi di cui al Regolamento Parti Correlate;
- b. nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (a) non possa trovare applicazione il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Il Comitato OPC può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, previo assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato OPC si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o difetto di richiesta, del Presidente del Collegio Sindacale, al fine di esaminare preventivamente qualsiasi operazione della quale sia controparte una Parte Correlata.

A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai componenti del Comitato OPC contestualmente alla convocazione della loro riunione tutte le informazioni sulle prospettate operazioni con Parti Correlate come di seguito specificate.

La riunione del Comitato OPC è valida nel caso di intervento della maggioranza dei suoi componenti e si tiene, anche tramite teleconferenza, entro il terzo giorno successivo a quello della richiesta; le decisioni del Comitato OPC sono prese a maggioranza dei componenti intervenuti e sono immediatamente verbalizzate dal componente nominato segretario e sottoscritte da tutti i componenti intervenuti.

Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri del Comitato OPC dovranno contenere puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Ciascun verbale entro il giorno successivo alla riunione viene trasmesso in copia al Consiglio di Amministrazione, affinché possa acquisire il parere in tempo utile per le proprie decisioni. In alternativa a quanto precede, il parere può essere rilasciato da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

L'incarico di esperto indipendente può essere affidato a soggetti che:

- (i). non siano controparti dell'operazione;
- (ii). non siano Parti Correlate della Società e/o parti correlate della controparte dell'operazione;
- (iii). non abbiano eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con a) la Società; b) con i soggetti che controllano la Società; c) con le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con la Società; e/o d) con gli amministratori delle società indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) tali da poterne compromettere l'indipendenza;
- (iv). non siano soci o amministratori di una società o di un'entità connessa alla società incaricata della revisione contabile della Società.

All'esperto indipendente eventualmente incaricato sarà riconosciuto un compenso concordato preventivamente e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I pareri rilasciati sono oggetto di pubblicazione in allegato al documento informativo, ove redatto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché i soggetti chiamati a rendere il parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ricevano, con congruo anticipo ed in ogni caso tre giorni prima del loro esame, complete e adeguate informazioni in merito:

- (i). all'Operazione di Minore Rilevanza ovvero all'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo;
- (ii). alle modalità esecutive dell'operazione;
- (iii). ai termini e alle condizioni temporali ed economiche per il compimento dell'operazione;
- (iv). all'interesse e alle motivazioni sottese dell'operazione;
- (v). agli eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Il Presidente della Società provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione siano fornite a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale.

Preventivamente all'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo, ovvero negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza ovvero l'Operazione di Maggiore Rilevanza, deve essere acquisito il parere del soggetto come sopra identificato chiamato a rilasciarlo.

Le preventive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che autorizzano una Operazione di Minore Rilevanza ovvero una Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'approvazione di operazioni rilevanti con parti correlate deve intervenire senza il concorso dell'Amministratore eventualmente parte in causa.

4.1 Delibere Quadro

Con le modalità di approvazione previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società potrà adottare delle delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, purché:

- (a) le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (b) si data una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblicherà un documento informativo ai sensi del punto 6 che segue, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Per l'effetto, le singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non dovranno essere approvate con la procedura prevista ai sensi del punto 4 che precede, né dovranno essere computate ai fini del cumulo della rilevanza operazioni concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

5. Approvazione assembleare delle operazioni con parti correlate

Nel caso in cui il Comitato OPC o l'esperto indipendente esprima un parere non favorevole in merito all'effettuazione di una determinata operazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di sottoporre tale operazione alla decisione dell'assemblea, allegando alla proposta di delibera il parere (o i pareri) del Comitato OPC o degli altri soggetti e degli eventuali esperti indipendenti nominati.

L'operazione, fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari, non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti.

6. Comunicazioni e informativa obbligatoria

Alla prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione della Società riceve dal suo Presidente adeguata informativa in merito all'intervenuta esecuzione delle operazioni con parti correlate sulla cui approvazione o valutazione esso abbia deliberato.

Inoltre il Presidente della Società invia al Comitato OPC, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal consiglio di amministrazione, indicando le Parti Correlate coinvolte, le

modalità e le condizioni con cui le operazioni sono state realizzate e le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato OPC, dal Collegio Sindacale o dall'esperto nel proprio parere sull'operazione.

Inoltre:

- (a) in occasione di Operazioni di maggiore rilevanza con le parti correlate (di cui al punto 3.1 che precede), a cura dell'amministratore delegato, la Società è tenuta ad una **informativa immediata**, tramite la diffusione al mercato di un documento informativo entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente o dalla stipula del contratto. Il documento informativo, da redigersi in conformità all'Allegato 3 del Regolamento PC Borsa che qui si richiama integralmente, deve descrivere, tra l'altro, le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni economiche e la convenienza per la società dell'operazione, le modalità di determinazione del corrispettivo, il parere del Comitato OPC o degli esperti indipendenti e degli eventuali consulenti. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da una serie di operazioni, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora inoltre le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento;
- (b) in aggiunta la Società è tenuta esclusivamente ad una **informativa periodica** nell'ambito della relazione sulla gestione intermedia o annuale. In particolare, la Società deve fornire nella relazione sulla gestione un'informazione analitica:
 - (i). sulle singole operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate concluse nel periodo di riferimento (semestre o intero esercizio),
 - (ii). sulle altre operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società,
 - (iii). un'informativa su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.
- (c) qualora in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti, la Società potrà pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dalla presente procedura e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le informazioni contenute in documenti separati potranno essere incluse mediante riferimento all'informazione già pubblicata.

Qualora un'Operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (c) se l'operazione si qualifica o meno quale Operazione di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- (e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario dell'amministratore indipendente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2427, comma primo, n. 22-bis cod. civ., in sede di bilancio la Società provvede a dare apposita informativa sulle operazioni con parti correlate, non concluse a normali condizioni di mercato, precisando per ciascuna l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria alla sua comprensione.

In caso di operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base delle quotazioni di un mercato regolamentato o sulla base di tariffe professionali (altrimenti dette "*standard*"), la Società dovrà indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio, avvalendosi della relativa esclusione.

7. Vigilanza sull'osservanza della presente procedura

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391-*bis* cod. civ., il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle regole adottate con la presente procedura, valutando la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con le parti correlate, e provvede a riferire gli esiti della propria attività all'assemblea dei soci.

8. Validità della presente procedura

Le relative modifiche della presente procedura sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto almeno da un amministratore indipendente. Qualora non sia in carica almeno un amministratore indipendente, le delibere sono approvate previo parere favorevole di un esperto indipendente.

La presente procedura è stata approvata dall'organo amministrativo della Società il 21 novembre 2016.

Vicenza, 21 novembre 2016

ALLEGATO ALLA PROCEDURA

Io sottoscritto/a _____ attesto di avere ricevuto copia della procedura delle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2391-*bis* cod. civ. (la "**Procedura**"), approvata dal consiglio di amministrazione di FOPE S.p.A. in data

In relazione all'obbligo di segnalazione ivi contenuto:

a) dichiaro di aver ricevuto copia, letto e compreso le disposizioni della Procedura;

b) indico i seguenti dati e recapiti personali:

nome _____ cognome _____ c.f. _____

n. tel. _____, n. fax _____ e indirizzo *e-mail* _____;

c) dichiaro di appartenere / di non appartenere ad una delle parti correlate come indicate dalla Procedura;

d) appartenendo ad una delle parti correlate, indico quali miei stretti familiari, come definiti nell'Allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, i soggetti di seguito indicati:

nome _____ cognome _____ c.f. _____

nome _____ cognome _____ c.f. _____

nome _____ cognome _____ c.f. _____

e) dichiaro che, alla data della presente, lo stesso/la stessa ed i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole, come definiti nell'Allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, sulle seguenti società:

_____ ,

_____ .

f) mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e comunque entro 3 giorni dalla variazione a mezzo mail all'indirizzo [●]

(Data) (Firma)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 presto il consenso alla Società al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente modulo per le finalità di cui alla Procedura e dichiaro di essere stato/a informato/a dalla Società dei diritti attribuiti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

(Data) (Firma)

ALLEGATO 4: Dichiarazione dei Soggetti Interessati

Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle procedure di verifica della *compliance* contenute nel documento predisposto ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei "Soggetti Interessati" ai fini degli obblighi di informativa di cui alla Sezione Prima delle Procedure di *Compliance* adottate dalla Società il _____ in applicazione del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia e di essere obbligato al rispetto delle disposizioni ivi contenute, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

_____ li _____

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della Sezione Prima delle Procedure di *Compliance* adottate dalla Società il _____ in applicazione del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

_____ li _____

ALLEGATO 5: Dichiarazione dei Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto/La sottoscritta

DICHIARO/A DI

- aver preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei "Soggetti Rilevanti" di cui alla Sezione Seconda delle Procedure di *Compliance* adottate dalla Società il _____ in applicazione del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- avere ricevuto copia della medesima Sezione Seconda delle Procedure di *Compliance* e di averne letto e compreso le disposizioni;
- di accettare gli obblighi posti a suo carico dalla Sezione Seconda e di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- avere reso edotti i soggetti a me collegati, di cui all'articolo II.2 (B) della predetta Sezione Seconda, degli obblighi informativi prescritti dallo stesso,
- di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle disposizioni contenute nella predetta Sezione Seconda delle Procedure di *Compliance*.

.....

(luogo e data)

.....

(firma)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti Sezione Seconda delle Procedure di *Compliance* adottate dalla Società il _____ in applicazione del disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata da Borsa Italiana S.p.A..

.....

(luogo e data)

.....

(firma)

ALLEGATO 6: Comunicazione Cambiamento Sostanziale Della Partecipazione

Comunicazione cambiamento sostanziale della partecipazione

All'attenzione
del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale

Spettabile
FOPE S.p.A.
Via Zampieri, 31
36100 - Vicenza
Fax [●]

Raccomandata a.r.
Anticipata via e-mail/fax

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia: cambiamento sostanziale della partecipazione.

Si comunica che, con riferimento alle azioni con diritto di voto di FOPE S.p.a., si è verificato il cambiamento sostanziale di seguito specificato:

Dichiarante (persona fisica)	Nome e cognome: Luogo e data di nascita: Indirizzo: Codice fiscale: Recapito:
Dichiarante (persona giuridica o soggetto giuridico analogo)	Denominazione: Sede legale: Recapito: Codice fiscale/partita IVA: Iscrizione CCIAA: Firmatario: In qualità di:
Titolare effettivo (in caso di interposta persona)	Nome e cognome: Luogo e data di nascita:

	Indirizzo: Codice fiscale: Recapito:
Data in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale della partecipazione	
Categoria di strumenti finanziari	Azioni ordinarie FOPE – ISIN: [_].
Prezzo a cui è stata eseguita l'operazione	
Ammontare complessivo dell'operazione	
Natura dell'operazione	<input type="radio"/> Acquisto <input type="radio"/> Vendita <input type="radio"/> Altro: _____
Situazione a seguito dell'operazione	Numero di azioni possedute a seguito dell'operazione che ha determinato il cambiamento sostanziale: <input type="radio"/> Azioni ordinarie: _____
Titolo possesso (proprietà, prestito titoli, intestazione conto titoli, intestazione fiduciaria, pegno, usufrutto, ecc.)	

Luogo e data:

Firma:

Nome:
Carica:

Per informazioni: [●][email FOPE]